

**A. Termini e condizioni generali**

**1. Generalità / Campo di applicazione**

- 1.1. I presenti Termini e condizioni di acquisto (di seguito i "**Termini**") si applicheranno a tutti gli acquisti di beni e/o servizi, incluse proposte, consulenze e altri servizi ausiliari (di seguito le "**Forniture**") di GEA Group AG o qualsiasi delle sue società affiliate (ovvero una società o altra entità commerciale che direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, controlla, o è controllata da, o è sotto controllo comune con GEA Group AG. A tal fine, si considera che una società o altra entità commerciale controlli un'altra persona o società se la prima ha il potere di indirizzare o far indirizzare la gestione dell'altra, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari o in altro modo, e sia mediante proprietà diretta o indiretta di azioni o altre partecipazioni, detenzione di diritti di voto o diritti contrattuali, sia mediante patti parasociali o in altro modo) (di seguito le "**Affiliate**") (GEA Group AG e/o le sue Affiliate di seguito denominate "**GEA**").
- 1.2. I presenti Termini si applicheranno in modo esclusivo a tutte le transazioni commerciali con un fornitore nei confronti del quale viene emesso un ordine di acquisto (di seguito il "**Fornitore**").
- 1.3. Nell'ambito di una relazione commerciale continuativa, i presenti Termini si applicheranno inoltre a qualsiasi futuro ordine di acquisto, contratto di acquisto, contratto di fornitura, contratto per lavori, contratto per servizi o altro tipo di contratto (di seguito collettivamente il "**Contratto**") con il Fornitore senza che GEA debba richiamare i presenti Termini in ogni singolo caso.
- 1.4. I presenti Termini si applicheranno in modo esclusivo. Tutti gli eventuali termini e condizioni generali contrastanti, o termini e condizioni del Fornitore o di terzi che divergono dai presenti Termini, così come disposizioni di legge (se non obbligatorie) che divergono da oppure sono in contrasto con i presenti Termini, saranno esclusi e applicabili unicamente qualora e nella misura in cui GEA ne abbia espressamente accettato per iscritto l'applicazione. Ciò si applica anche nel caso in cui GEA non abbia espressamente obiettato contro la validità di tali termini e condizioni del Fornitore contrastanti o divergenti o abbia accettato o pagato le Forniture senza riserve.
- 1.5. In caso di conflitto o incoerenza, i documenti avranno il seguente ordine di priorità: 1) il contratto di acquisto o di servizio di riferimento, 2) l'ordine di acquisto, 3) qualsiasi altro documento di GEA allegato o richiamato nell'ordine di acquisto, 4) i presenti Termini, 5) qualsiasi documento del Fornitore allegato o richiamato nel Contratto.
- 1.6. I termini commerciali saranno interpretati in conformità agli Incoterms® applicabili nella versione in vigore al momento della stipula del Contratto.
- 1.7. Qualora nei presenti Termini o in altre parti del Contratto si faccia riferimento
  - (i) a un requisito di forma scritta, la forma testuale (inclusi fax ed e-mail) sarà sufficiente a rispettare la forma scritta, se non diversamente stabilito in modo esplicito;
  - (ii) "giorni", "settimane" o "mesi" indicheranno giorni solari, settimane solari o mesi solari, se non diversamente stabilito in modo esplicito.
  - (iii) "Giorni bancari" indicheranno tutti i giorni, eccetto i sabati, le domeniche e le festività presso la sede legale di GEA, in cui le banche presso la sede legale di GEA sono aperte per le attività.

**2. Stipula del Contratto, requisiti formali**

- 2.1. La stipula del Contratto tra GEA e il Fornitore richiede un ordine di acquisto scritto o una conferma d'ordine scritta da parte di GEA.
- 2.2. Purché l'ordine di acquisto di GEA non sia preceduto da un'offerta vincolante del Fornitore, GEA avrà il diritto di revocare l'ordine di acquisto se non avrà ricevuto la conferma d'ordine del Fornitore entro cinque (5) Giorni bancari dalla ricezione di tale ordine di acquisto, nel qual caso è escluso il diritto di risarcimento del Fornitore per le spese e perdite subite per l'esecuzione del contratto iniziato in buona fede ai sensi dell'articolo 1328, comma 1 del Codice civile. GEA potrà far valere tale diritto di revoca fino a tre mesi successivi allo scadere dei 5 Giorni bancari per l'accettazione del Fornitore dopo l'ordine di acquisto di GEA o l'effettuazione di un pagamento, a seconda di quale evento si verifichi prima.

Se la conferma d'ordine del Fornitore diverge dall'ordine di acquisto di GEA in termini di contenuto, il Fornitore dovrà specificarlo chiaramente nella conferma d'ordine; tali divergenze diventeranno parte del Contratto solo se GEA le accetterà espressamente per iscritto. Un Contratto tra GEA e il Fornitore è stipulato anche se il Fornitore effettua le Forniture specificate in un ordine di acquisto senza riserve. Successive modifiche a un ordine di acquisto richiedono una conferma scritta di GEA.
- 2.3. Qualora GEA faccia riferimento a un determinato uso previsto in un ordine di acquisto, il Fornitore è tenuto a informare GEA per iscritto prima della stipula del Contratto se le Forniture specificate nell'ordine di acquisto non sono idonee, senza limitazioni, all'uso previsto pattuito nel Contratto.
- 2.4. Se non espressamente diversamente concordato, la preparazione delle stime dei costi e la preparazione delle offerte, inclusa la preparazione dei progetti, campioni o modelli associati, non saranno remunerate da GEA.
- 2.5. Le offerte del Fornitore sono dichiarazioni di intenti vincolanti, se non diversamente dichiarato nelle stesse. GEA potrà accettare un'offerta del Fornitore di stipulare un Contratto effettuando un ordine di acquisto scritto fino allo scadere di sessanta (60) giorni dopo la sua presentazione, tranne qualora il Fornitore specifichi un termine più lungo per l'accettazione. Fino allo scadere di tale termine (validità dell'offerta), il Fornitore sarà vincolato alla propria offerta. Il silenzio da parte di GEA non giustifica quindi alcun affidamento del Fornitore sulla stipula di un Contratto. Se l'accettazione di GEA di un'offerta viene ricevuta successivamente dal Fornitore, questi ne informerà prontamente GEA per iscritto.

**3. Modifica, ordini di modifica e rinuncia**

- 3.1. Il Contratto non potrà venire modificato e nessun ordine di modifica sarà efficace se non sarà firmato per iscritto da un rappresentante autorizzato di GEA. Non sarà ritenuto che GEA abbia rinunciato ad alcuna disposizione del Contratto se non qualora lo abbia fatto espressamente per iscritto.
- 3.2. GEA potrà in qualsiasi momento impartire al Fornitore delle istruzioni necessarie o appropriate per l'esecuzione delle Forniture, incluse istruzioni per rimediare a eventuali difetti, in conformità al Contratto.
- 3.3. GEA potrà modificare gli ordini in qualsiasi momento impartendo espressamente un'istruzione per un ordine di modifica o richiedendo al Fornitore di presentare una proposta per un ordine di modifica.
- 3.4. Se un'istruzione non indica espressamente di essere un'istruzione per un ordine di modifica, ma il Fornitore ritiene che costituisca comunque un ordine di modifica, il Fornitore ne darà immediatamente notifica scritta a GEA fornendo motivazioni dettagliate a supporto della propria opinione. Tale notifica dovrà essere fornita al più tardi cinque giorni dopo la data di ricezione dell'istruzione. La mancata notifica da parte del Fornitore secondo la frase che precede costituirà un'accettazione da parte del Fornitore che l'istruzione non costituisca una modifica del Contratto e si riterrà che il Fornitore abbia rinunciato definitivamente a qualsiasi diritto di sostenere il contrario. Qualora il Fornitore notifichi tempestivamente a GEA per iscritto che un'istruzione costituisce a suo giudizio un ordine di modifica, tale istruzione sarà considerata una richiesta di proposta per un ordine di modifica e si applicherà il paragrafo che segue.
- 3.5. Qualora GEA richieda una proposta per un ordine di modifica, il Fornitore risponderà per iscritto a proprie spese non appena fattibile, tuttavia non oltre cinque (5) giorni lavorativi dopo la richiesta di GEA, indicando come potrà essere eseguito l'ordine di modifica e gli eventuali adeguamenti che occorrerà apportare al Contratto, incluso relativi al prezzo e alla Data o alle Date di consegna. Qualora GEA non ottenga entro tale termine una proposta scritta dal Fornitore che specifichi gli eventuali adeguamenti al Contratto, si riterrà che il Fornitore abbia rinunciato definitivamente a qualsiasi diritto al riguardo.
- 3.6. Tranne nel caso in cui GEA accetti per iscritto gli adeguamenti al Contratto proposti dal Fornitore, GEA determinerà ragionevolmente gli adeguamenti al Contratto, incluso relativi al prezzo e alla Data o alle Date di consegna, secondo il presente paragrafo. Tale determinazione potrà essere effettuata da GEA nel momento in cui impartirà l'istruzione di procedere o entro un tempo ragionevole dopo averla impartita; in quest'ultimo caso, il Fornitore non potrà astenersi dall'attuare l'istruzione adducendo la motivazione che gli adeguamenti al Contratto non sono stati determinati interamente o in parte. Se non diversamente concordato per iscritto, gli adeguamenti al Contratto da parte di GEA saranno pari ai ragionevoli costi diretti supplementari di attrezzature, materiali e utenze del Fornitore, spese di noleggio delle attrezzature e personale in loco del Fornitore necessari per eseguire l'ordine di modifica, più un costo di gestione del 5% su tali costi materiali. Eventuali adeguamenti delle Date di consegna e dei costi del personale in loco saranno determinati secondo le disposizioni di questa clausola.

4. Sospensione

GEA potrà in qualsiasi momento dare istruzione al Fornitore di sospendere l'esecuzione della totalità o di parte delle Forniture per qualsivoglia ragione dandone notifica scritta al Fornitore. Durante la sospensione, il Fornitore dovrà proteggere e tenere al sicuro le Forniture sospese da deterioramento, perdita e danni e intraprendere tutte le altre azioni richieste da GEA. Il Fornitore avrà diritto, come unico ed esclusivo rimedio, al rimborso dei costi e delle spese sostenute documentate risultanti direttamente da tale sospensione, nella misura in cui la sospensione superi i 60 giorni. Tuttavia il Fornitore non avrà diritto a una proroga dei tempi o del pagamento di tali costi e spese qualora la sospensione di GEA sia totalmente o in parte attribuibile a circostanze del Fornitore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il porre rimedio alle conseguenze di violazioni della garanzia o di altri obblighi previsti dall'ordine di acquisto, per esempio se il Fornitore non protegge, custodisce e tiene al sicuro le Forniture.

5. Prezzi, Termini di pagamento

- 5.1. I prezzi concordati saranno vincolanti e saranno FCA (Incoterms®), più l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge all'aliquota applicabile al momento della consegna. I prezzi includeranno tutto ciò che il Fornitore dovrà eseguire al fine di adempiere i propri obblighi previsti dal Contratto e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imballaggio, trasporto, nolo, scarico, assicurazione, dazi doganali, tasse, costi di montaggio e altri costi accessori, se non diversamente concordato per iscritto.
- 5.2. GEA si riserva il diritto di accettare o rifiutare Forniture eccedenti o carenti.
- 5.3. La richiesta di pagamento del Fornitore – fatti salvi ulteriori requisiti di legge – diventerà esigibile solo dopo (i) la ricezione completa delle Forniture da parte di GEA o, qualora sia richiesta l'Accettazione, dopo l'Accettazione nonché (ii) la ricezione di una fattura corretta e verificabile entro il termine di pagamento stabilito nell'ordine di acquisto pertinente.
- 5.4. Tutte le fatture del Fornitore dovranno – fatti salvi eventuali requisiti di legge che vanno soddisfatti in ogni caso – contenere come minimo le seguenti informazioni: (i) numero dell'ordine di acquisto di GEA, (ii) persone di contatto responsabili presso GEA e il Fornitore, (iii) merce per voce di riga, (iv) quantità, (v) codice fiscale del Fornitore, (vi) codice fiscale di GEA (p. es. numero di Partita IVA, numero GST, W-9 ecc.), e (vii) se eventualmente viene effettuata una consegna parziale, eccedente, carente, campione o residua. Qualora manchino uno o più di questi dettagli e, di conseguenza, l'elaborazione della fattura di GEA nel normale corso delle attività venga ritardata, le scadenze di pagamento stabilite nell'Articolo 5.3 verranno prorogate del periodo pari al ritardo.
- 5.5. Qualora il prezzo debba essere soggetto a ritenute fiscali nel paese di GEA in qualità di cliente secondo la legislazione fiscale nazionale, GEA sarà autorizzata a trattenere l'importo massimo dell'imposta definito nella convenzione contro le doppie imposizioni tra il paese del Fornitore e il paese di residenza di GEA. È responsabilità del Fornitore assicurare che siano soddisfatti i requisiti formali per un'esenzione o una riduzione d'imposta; gli eventuali documenti richiesti (p. es. certificati di residenza) in relazione a tale esenzione/riduzione d'imposta dovranno essere forniti e/o procurati dal Fornitore.
- 5.6. Se non diversamente concordato nel Contratto, la fattura originale dovrà essere inviata in duplice copia
- 5.6.1. elettronicamente all'indirizzo e-mail centrale comunicato da GEA (metodo preferito),
- 5.6.2. o in alternativa, qualora l'invio elettronico non sia possibile, per esempio a causa del Regolamento locale di un paese, a mezzo posta all'indirizzo specificato da GEA nell'ordine di acquisto.
- 5.7. Per la puntualità del pagamento è sufficiente la ricezione del relativo ordine di bonifico presso la banca di GEA. Gli oneri e le spese bancarie saranno a carico del Fornitore.
- 5.8. I pagamenti da parte di GEA non costituiranno un'Accettazione delle Forniture né una conferma della liquidazione dei conti o un riconoscimento che le Forniture sono esenti da difetti e/o sono state consegnate puntualmente.
- 5.9. I crediti e le azioni del Fornitore derivanti dal Contratto potranno essere cedute a terzi solo con il previo consenso scritto di GEA.
- 5.10. A GEA spetteranno diritti di compensazione e ritenzione senza limiti nella misura prevista dalla legge. Al Fornitore spetteranno diritti di compensazione e ritenzione solo nella misura in cui i crediti vantati nei confronti di GEA (i) siano non contestati o (ii) siano stati accertati in via definitiva da un tribunale o (iii) abbiano origine dallo stesso rapporto contrattuale dal quale origina il credito di GEA e siano ragionevolmente proporzionati ad esso.
- 5.11. In caso di ritardo di pagamento, a GEA potranno essere addebitati gli interessi di mora nell'ammontare del tasso di interesse per le transazioni commerciali previsto dalla Direttiva 2011/7/UE come recepita dal D.lgs. n. 231/2002.
- 5.12. Se i servizi sono fatturati su base oraria, il Fornitore dovrà presentarsi di fronte al Coordinatore responsabile di GEA o al suo rappresentante prima di iniziare il lavoro.
- 5.13. Le schede attività dovranno essere emesse principalmente su moduli forniti da GEA oppure in un formato concordato tra GEA e il Fornitore e saranno trasmesse giornalmente al Coordinatore responsabile di GEA o al suo rappresentante per essere controfirmate. Le schede attività elencheranno i servizi eseguiti e i periodi di attività. Qualora GEA fornisca al Fornitore dei moduli per le schede attività, il Fornitore dovrà utilizzare esclusivamente tali moduli.
- 5.14. GEA avrà il diritto di rifiutarsi di pagare qualsiasi somma dovuta al Fornitore qualora il Fornitore non le fornisca prova del corretto adempimento di tutti i propri obblighi relativi a contributi, imposte e remunerazioni di qualsiasi dipendente (e, nel caso di società cooperative, ai soci) coinvolto nella fornitura/realizzazione/installazione delle Forniture. Il Fornitore dovrà inoltre sollevare GEA e tenerla indenne, incluso riguardo a oneri e spese legali, da qualsiasi rivendicazione che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori nonché istituti di previdenza sociale e amministrazioni finanziarie possano avanzare nei confronti di GEA, in particolare sulla base delle disposizioni dell'art. 29 del D.lgs. 276/03, dell'art. 26 del D.lgs. 81/08, e in ogni caso da qualsiasi rivendicazione, in relazione alla quale il Cliente potrebbe essere ritenuto congiuntamente responsabile. Il Fornitore deve assicurarsi che le disposizioni di cui alla presente clausola siano rispettate anche da eventuali subappaltatori e terzi, per i quali lo stesso garantisce e risponde anche agli effetti e per le finalità dell'art. 1381 del Codice civile.

6. Garanzie bancarie

Su richiesta di GEA, qualsiasi pagamento anticipato da effettuarsi da parte di GEA dovrà essere garantito da una garanzia bancaria di pagamento anticipato per l'importo dell'anticipo. Inoltre, il Fornitore dovrà fornire a GEA una garanzia di buona esecuzione incondizionata a prima richiesta del 10% (del prezzo) a titolo di garanzia per GEA che il Fornitore adempia i propri obblighi previsti dal Contratto. Qualsiasi garanzia bancaria fornita dal Fornitore dovrà essere irrevocabile, incondizionata e a prima richiesta, dovrà essere ricevuta non oltre 15 giorni dopo la data del Contratto e accettabile per GEA nella forma e nella sostanza e dovrà essere emessa da una banca primaria. La garanzia di pagamento anticipato scadrà al momento dell'accettazione da parte di GEA di tutte le Forniture. La garanzia di buona esecuzione scadrà allo scadere del periodo di garanzia, a condizione che sia stato posto rimedio a tutti i difetti.

7. Consegne

- 7.1. Se non diversamente concordato, le consegne saranno effettuate su base FCA, incluso lo scarico nel luogo di consegna indicato nel Contratto ("Luogo di consegna"). Qualora il Luogo di consegna non sia specificato e se non diversamente concordato, la consegna sarà effettuata presso la sede operativa di GEA. Il Fornitore dovrà allegare gratuitamente insieme alle Forniture la documentazione prevista dal Contratto nonché altri documenti dovuti. Se non diversamente concordato, il Fornitore non sarà autorizzato a effettuare consegne parziali o servizi parziali.
- 7.2. Il Fornitore imballerà le Forniture in conformità alle istruzioni e ai requisiti di imballaggio di GEA. In ogni caso, le Forniture dovranno essere imballate e protette dal Fornitore contro i tipici danni da trasporto. Il Fornitore dovrà provvedere all'assicurazione delle Forniture per il trasporto. Inoltre, l'imballaggio dovrà essere idoneo a proteggere le Forniture contro deterioramenti, come ruggine o corrosione, per un periodo di almeno sei (6) mesi, eccetto qualora sia stato concordato un periodo più lungo. Gli imballaggi dovranno essere contrassegnati in modo che il contenuto delle merci, il numero di pezzi, il numero dei contenitori/cartoni e il peso (netto lordo) siano leggibili da una distanza di un (1) metro. Tutti i materiali di imballaggio di legno, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i pallet, dovranno essere conformi alla ISPM15.
- 7.3. Ciascuna Fornitura dovrà essere accompagnata da una bolla di consegna in duplice copia. Tutte le bolle di consegna e i documenti di spedizione dovranno includere (i) il rispettivo numero di ordine di acquisto di GEA, (ii) la data dell'ordine di acquisto e (iii), se disponibile, il numero degli articoli specificato da GEA, (iv) il luogo di consegna, (v) il nome e l'indirizzo del produttore, (vi) la descrizione degli articoli, (vii) la quantità di cartoni, il lotto e informazioni relative a eventuali scambi di pallet richiesti presso la struttura del Fornitore su tutti gli incartamenti. La mancata presenza di tali informazioni darà il diritto a GEA di rifiutare l'accettazione delle Forniture.

- 7.4. Nella misura necessaria, le Forniture dovranno essere marcate CE o si dovrà allegare una Dichiarazione di conformità UE o una Dichiarazione di incorporazione.
8. Date di consegna, ritardi
- 8.1. Le date e scadenze di consegna o le date e scadenze di completamento concordate per le Forniture (di seguito le "Date di consegna") saranno vincolanti. Qualora il Contratto non specifichi una Data di consegna, le Forniture dovranno essere eseguite entro 14 giorni.
- 8.2. Il tempo è da intendersi come elemento essenziale del Contratto. Qualsiasi ritardo sarà considerato un grave inadempimento contrattuale da parte del Fornitore.
- 8.3. Il rispetto delle Date di consegna richiede che le Forniture siano consegnate a GEA presso il Luogo di consegna nelle rispettive Date di consegna.
- 8.4. Una Data di consegna non sarà considerata rispettata qualora una Fornitura sia incompleta o non conforme.
- 8.5. Qualora le Forniture richiedano l'Accettazione, la rispettiva Data di consegna sarà rispettata se il Fornitore metterà a disposizione di GEA, alla Data di consegna, le Forniture conformi pronte per l'Accettazione. Non sono permesse consegne prima del tempo stabilito, tranne previa accettazione scritta di GEA della consegna anticipata. L'accettazione da parte di GEA di una consegna anticipata non influirà di per sé sulla data di consegna originariamente concordata. I termini di pagamento e di sconto si applicheranno esclusivamente a partire dalla data di consegna concordata.
- 8.6. Qualora il Fornitore venga a conoscenza di circostanze che potrebbero minacciare una consegna corretta e puntuale, dovrà informarne immediatamente GEA per iscritto, indicando le ragioni e la durata prevista del ritardo. GEA avrà il diritto di richiedere al Fornitore una consegna parziale senza costi di trasporto aggiuntivi, qualora ciò possa ridurre eventuali ritardi di consegna, a meno che tale consegna parziale sia non ragionevole per il Fornitore. L'obbligo di rispettare le Date di consegna rimane inalterato.
- 8.7. Qualora le Date di consegna concordate o altre scadenze concordate nel Contratto vengano superate a causa di circostanze di cui è responsabile il Fornitore, GEA avrà il diritto di richiedere una penale contrattuale pari all'1% per ogni settimana di ritardo iniziata, ma non superiore al 10% totale del prezzo netto concordato delle Forniture inadempite, fatti salvi altri diritti di GEA previsti dalla legge, incluso il diritto di risoluzione per inadempimento contrattuale del Fornitore. GEA avrà il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni che vadano oltre le penali maturate. Tuttavia, le penali contrattuali già pagate saranno scalate da tale importo. GEA potrà richiedere la penale contrattuale anche qualora venga omessa una riserva al momento dell'accettazione della Fornitura; tuttavia, dopo il pagamento finale delle Forniture, GEA potrà richiedere la penale contrattuale solo se era stata dichiarata una relativa riserva al momento del pagamento finale.
- 8.8. Qualora il Fornitore non effettui la Fornitura o effettui la Fornitura in ritardo, tutti i diritti spettanti a GEA ai sensi della legge applicabile resteranno applicabili senza limitazioni, incluso il diritto di risoluzione per inadempimento contrattuale del Fornitore.
9. Accettazione, trasferimento del rischio
- 9.1. Le Forniture saranno soggette ad accettazione formale solo se ciò sia stato espressamente concordato tra GEA e il Fornitore o se ciò risulti dalle disposizioni di legge (di seguito l'"Accettazione").
- 9.2. Se non diversamente concordato, GEA potrà – fatti salvi ulteriori requisiti di legge – dichiarare l'Accettazione in ogni caso entro 10 giorni dalla ricezione delle Forniture conformi e a condizione che GEA abbia la possibilità di condurre l'ispezione e le prove sulle Forniture o a partire dal momento in cui le Forniture vengono integrate in un impianto più complesso, se solo in tale momento sarà possibile verificare le proprietà e le prestazioni delle Forniture. La messa in funzione in prova, il pagamento o l'utilizzo delle Forniture non costituiranno di per sé un'Accettazione. Accettazioni parziali sono generalmente escluse. Un'Accettazione parziale potrà avere luogo su richiesta di GEA solo se le Forniture sarebbero altrimenti sottratte definitivamente alla successiva ispezione tecnica, a causa dell'avanzamento dell'esecuzione del Contratto. Per tutti gli altri aspetti, i diritti e gli obblighi di GEA rispetto all'Accettazione saranno disciplinati dalle disposizioni di legge, nella misura non derogata dalle disposizioni di cui sopra.
- 9.3. Nel caso di Forniture senza installazione e montaggio, il rischio passerà a GEA al momento della consegna delle Forniture nel Luogo di consegna concordato contrattualmente. Nel caso di Forniture che comprendono anche installazione e montaggio, il rischio passerà a GEA al momento dell'Accettazione delle Forniture o, qualora GEA non sia tenuta all'Accettazione, al momento della consegna dopo l'installazione e il montaggio.
10. Qualità, ispezione, installazione, prove e presa in consegna
- 10.1. Il Fornitore dovrà allestire e mantenere un sistema di controllo qualità per dimostrare il rispetto dei requisiti del Contratto. Il Fornitore dovrà rispettare i requisiti di qualità di GEA, come eventualmente modificati.
- 10.2. In caso di Forniture soggette a prove e ispezione da parte di GEA, il Fornitore dovrà fornire tutti gli apparecchi, l'assistenza, i documenti e altre informazioni, elettricità, attrezzature, combustibile, materiali di consumo, strumenti, manodopera, materiali e personale adeguatamente qualificato ed esperto necessari per eseguire le prove in modo efficiente.
- 10.3. Il Factory Acceptance Test ("FAT") deve essere condotto nella data stabilita nel programma di progetto. Se nel programma di progetto non è stabilita alcuna data per il FAT, il Fornitore concorderà con GEA la data e il luogo per un FAT. GEA potrà modificare il luogo o i dettagli delle prove specificate o chiedere al Fornitore di eseguire delle prove aggiuntive senza costi aggiuntivi per GEA.
- 10.4. Il FAT deve essere condotto sotto la direzione del Fornitore e, se richiesto da GEA, alla presenza di GEA. Il FAT sarà condotto conformemente ai requisiti di GEA, alla prassi comune del settore e agli standard generalmente riconosciuti per assicurare che offra una dimostrazione chiara e veritiera del soddisfacimento dei requisiti previsti dal Contratto.
- 10.5. Il FAT dovrà essere approvato incondizionatamente da GEA prima che le Forniture siano autorizzate a lasciare il luogo di produzione del Fornitore e prima che il Fornitore abbia diritto a ricevere un certificato di superamento del FAT. L'approvazione del FAT da parte di GEA non esonererà il Fornitore dalla piena responsabilità per l'adempimento dei requisiti del Contratto. Successivamente all'approvazione del FAT, il Fornitore preparerà un rapporto relativo al FAT che dovrà essere firmato da entrambe le parti.
- 10.6. Qualora il FAT mostri che le Forniture non sono conformi al Contratto, inclusi i requisiti tecnici, il FAT non sarà ritenuto superato. Il Fornitore dovrà immediatamente rimediare ai difetti. Quando sarà stato posto rimedio ai difetti, il Fornitore ne informerà GEA. GEA potrà richiedere che venga condotto un secondo FAT entro un termine stabilito da GEA. Se il secondo FAT non viene superato, GEA potrà richiedere un ulteriore FAT e/o avvalersi dei rimedi a sua disposizione per inadempimento contrattuale, come la risoluzione per inadempimento del Fornitore.
- 10.7. Tutti i costi e le perdite connesse al secondo FAT e a uno o più eventuali successivi FAT saranno a carico del Fornitore.
- 10.8. Successivamente alla messa in funzione delle Forniture presso il Luogo di installazione, dovranno essere eseguiti e superati uno o più Site Acceptance Test ("SAT") non oltre la data concordata per la Presa in consegna. Lo scopo del SAT è dimostrare che le Forniture sono nelle condizioni richieste ai sensi del Contratto. Il SAT dovrà essere eseguito conformemente ai requisiti specificati nel Contratto e inoltre in conformità alla prassi comune del settore per assicurare che offra una visione chiara e veritiera dell'abilità e capacità operativa delle Forniture. Qualora nel Contratto non sia definito alcun protocollo per il SAT, GEA fornirà al Fornitore un modello almeno 10 giorni prima dell'esecuzione delle prove.
- 10.9. Se non diversamente concordato, il Fornitore metterà in funzione le Forniture oggetto del SAT a proprio rischio e metterà a disposizione a proprie spese gli strumenti di prova e misurazione e personale sufficiente.
- 10.10. La Presa in consegna delle Forniture è subordinata al soddisfacimento da parte loro di tutti i requisiti previsti dal Contratto, mentre se il SAT mostra che le Forniture (inclusa tutta la documentazione) sono conformi al Contratto sotto tutti gli aspetti, il Fornitore potrà richiedere che GEA prepari un certificato di Presa in consegna, che dovrà essere firmato da entrambe le parti, mediante il quale il rischio delle Forniture passa a GEA. Se il risultato del SAT non è accettabile, GEA potrà respingere il SAT.
- 10.11. Il Fornitore dovrà allora apportare immediatamente tutte le modifiche necessarie e invitare GEA a un nuovo SAT in conformità alla procedura di cui sopra.
11. Diritti di proprietà, licenze
- 11.1. Indipendentemente dal fatto che le Forniture siano o meno soggette ad Accettazione da parte di GEA, GEA acquisirà la proprietà delle Forniture al momento della loro consegna presso il Luogo di consegna stabilito contrattualmente, se non diversamente concordato. Qualora sia stata concordata una riserva di proprietà a favore del Fornitore, essa avrà l'effetto di una riserva di proprietà semplice. GEA rifiuta una riserva di proprietà estesa o prolungata. Qualora il Fornitore mantenga il possesso delle Forniture in contrasto con il Contratto, GEA

conserverà il diritto al trasferimento incondizionato del possesso, anche se GEA accetta le Forniture. La proprietà delle Forniture passerà in ogni caso dal Fornitore a GEA al più tardi quando GEA pagherà il prezzo di acquisto. GEA avrà il diritto di mescolare, lavorare o combinare le Forniture consegnate con riserva di proprietà, anche realizzando unione, commistione o specificazione, se necessario nel normale corso delle sue attività, nonché di rivenderle.

- 11.2. Il Fornitore dovrà assicurare che GEA acquisisca un diritto di utilizzo non esclusivo e trasferibile, illimitato nel tempo, nel territorio e nel contenuto, su tutti i contenuti protetti da copyright o i contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale o industriale presenti nelle Forniture. Ciò comprende l'utilizzo in operazioni proprie o di terzi, da parte propria o di terzi, nonché la riproduzione, distribuzione, presentazione, esibizione, lavorazione o trasformazione.
12. Disegni, progetti, strumenti
- 12.1. Il Fornitore fornirà gratuitamente a GEA tutti i disegni e altri documenti tecnici preparati per l'esecuzione del Contratto. I diritti di proprietà intellettuale su tali disegni e documenti rimarranno inalterati.
- 12.2. L'approvazione da parte di GEA di disegni, calcoli e altri documenti tecnici non farà venir meno la responsabilità esclusiva del Fornitore per le Forniture conformemente al Contratto. A meno che il Fornitore non obietti per iscritto, ciò si applicherà anche alle proposte e raccomandazioni di GEA nonché alle modifiche/ordini di modifica discussi tra il Fornitore e GEA.
- 12.3. Il Fornitore fornirà a GEA tutti i disegni, documenti e altri documenti conformemente al Contratto. Inoltre, dovrà essere fornita anche tutta la documentazione necessaria per la riparazione, la manutenzione e l'assistenza delle Forniture. Tutta la documentazione dovrà essere nella lingua specificata nel Contratto di GEA e inoltre in inglese. Qualora nel Contratto non sia specificata nessuna lingua, tutta la documentazione e le altre comunicazioni dovranno essere in inglese. Su richiesta di GEA, il Fornitore dovrà fornire gratuitamente tutti i disegni, documenti e ogni altra documentazione anche in formato elettronico.
- 12.4. Il Fornitore concede irrevocabilmente a GEA il diritto di utilizzare disegni, documenti e altre registrazioni per tutti i fini relativi al completamento, funzionamento, modifica, manutenzione e riparazione delle Forniture o di parte di esse. Tale diritto comprende quello di sublicenziare ai clienti di GEA e/o persone designate da GEA o dai suoi clienti.
- 12.5. Tutti i documenti esecutivi, i disegni, i dispositivi, gli strumenti, i modelli e materiali (di seguito le "Dotazioni") che GEA fornirà al Fornitore per l'adempimento del Contratto, o che sono prodotti per fini contrattuali e fatturati separatamente a GEA dal Fornitore, rimarranno proprietà di GEA o diventeranno proprietà di GEA. Il Fornitore le contrassegnerà come proprietà di GEA, le custodirà al sicuro, le assicurerà in misura ragionevole contro furto, incendio, danni da acqua ed effrazione e le utilizzerà esclusivamente per le finalità del Contratto. I costi della loro manutenzione e riparazione saranno, in assenza di accordi contrari, a carico di GEA e del Fornitore in egual misura. Tuttavia, qualora tali costi siano attribuibili a difetti negli articoli prodotti dal Fornitore o dall'uso improprio o dalla conservazione inadeguata da parte del Fornitore, saranno esclusivamente a carico del Fornitore. Il Fornitore dovrà informare immediatamente GEA di qualsiasi danno a tali Dotazioni che non sia puramente insignificante. Dovranno essere restituite immediatamente a GEA su richiesta della stessa, e comunque al più tardi dopo l'esecuzione del Contratto. La cessione a terzi non è permessa. Il Fornitore non acquisirà ulteriori diritti sui materiali forniti. GEA si riserva tutti i diritti sui disegni eseguiti secondo le sue specifiche e sui processi sviluppati.
- 12.6. Il Fornitore sarà autorizzato a lavorare, combinare e mescolare le Dotazioni, anche realizzando unione, commistione o specificazione, solo dopo avere ottenuto il previo consenso scritto di GEA, a meno che tale autorizzazione risulti dall'oggetto del Contratto. La lavorazione delle Dotazioni da parte del Fornitore sarà effettuata nella sua qualità di produttore per GEA, senza obblighi per GEA. In caso di lavorazione o combinazione delle Dotazioni con altri beni non di proprietà di GEA, GEA acquisirà sempre la comproprietà dell'articolo di nuova produzione nella proporzione del valore di mercato corrente delle Dotazioni rispetto al valore di mercato corrente degli altri beni utilizzati. Qualora la proprietà di GEA di alcun Dotazioni consistenti in beni fisici decada a seguito della unione, commistione o specificazione, il Fornitore cede fin da ora a GEA, con effetto immediato, ogni e qualsiasi diritto di proprietà spettante al Fornitore in relazione al nuovo bene per un importo pari al valore di mercato corrente delle Dotazioni e lo conserverà gratuitamente per GEA. I diritti di (com)proprietà qui previsti saranno considerati Dotazioni secondo il significato attribuito nei presenti Termini.
13. Garanzia di qualità, conservazione dei documenti, audit
- 13.1. Il Fornitore controllerà in modo indipendente le specifiche, i disegni, i calcoli e altri requisiti di GEA per verificare che non presentino ambiguità, contraddizioni e/o errori nell'ambito della proprie competenze e conoscenze tecniche. Il Fornitore dovrà informare immediatamente GEA di qualsiasi preoccupazione, anche riguardante l'uso presunto ai sensi del Contratto o previsto da GEA, in modo che il punto in questione possa venire risolto di comune accordo.
- 13.2. Il Fornitore dovrà allestire e mantenere in modo dimostrabile un sistema di qualità efficace che sia conforme agli standard più recenti del settore di pertinenza del fornitore, come minimo alla norma DIN EN ISO 9000, 9001. Il Fornitore applicherà le misure per la garanzia di qualità, inclusa la documentazione richiesta, sotto la propria responsabilità. Il Fornitore dovrà conservare la documentazione in conformità ai requisiti di legge e contrattuali, ma come minimo per un periodo di dieci (10) anni.
- 13.3. Prima della consegna, il Fornitore dovrà condurre un'accurata ispezione sulle merci in uscita. Le Forniture che non superano l'ispezione non potranno essere consegnate dal Fornitore. Le Forniture difettose dovranno essere contrassegnate in modo facilmente riconoscibile come difettose sulle unità di imballaggio e trasportate dal Fornitore in magazzino. Qualora il Fornitore venga a conoscenza di qualsiasi problema di qualità o di altri difetti delle Forniture, dovrà informarne immediatamente GEA per iscritto; nel fare ciò, il Fornitore dovrà inoltre in particolare informare GEA di potenziali rischi per la salute e sicurezza derivanti dalle sue Forniture, della compromissione del loro utilizzo nonché di qualsiasi dato e informazione che consentano l'identificazione delle Forniture interessate.
- 13.4. Qualora GEA abbia trasmesso al Fornitore vari ordini di acquisto per determinate Forniture, prima di accettare l'ordine successivo, il Fornitore dovrà informare prontamente GEA di qualsiasi cambiamento nelle Forniture rilevante ai fini della qualità che sia intervenuto rispetto all'ordine precedente, in particolare riguardante il processo produttivo o componenti, elementi costitutivi o materiali di base, anche qualora tali cambiamenti rientrano nell'oggetto della specifica.
- 13.5. Previa tempestiva richiesta scritta, GEA sarà autorizzata a ispezionare la documentazione del Fornitore e avrà accesso durante il normale orario lavorativo ai locali del Fornitore ai fini di ispezione del sistema di qualità e delle misurazioni condotte dagli auditor indipendenti. L'ispezione non esonererà il Fornitore dalla sua responsabilità per i difetti. GEA ha un legittimo interesse a riesaminare, ispezionare e verificare i rapporti dei test del Fornitore riguardanti una Fornitura a GEA. Il Fornitore è tenuto a consentire tale riesame e ispezione.
14. Ricambi e componenti soggetti a usura
- 14.1. Il Fornitore s'impegna a offrire a GEA qualsiasi ricambio e componente soggetto a usura idoneo per le sue Forniture per un periodo minimo di dieci (10) anni a partire dalla consegna a condizioni di mercato standard. Se non diversamente concordato e ragionevole per il Fornitore, ai ricambi e componenti soggetti a usura durante questo periodo si applicheranno gli stessi prezzi concordati nel contesto della Fornitura originale.
- 14.2. Qualora il Fornitore realizzi di non potere consegnare ricambi e componenti soggetti a usura idonei a GEA per più di dieci (10) anni alle condizioni specificate nella clausola 14.1, ne informerà GEA senza indebito ritardo per offrire a GEA un'altra opportunità di ordinare in tempo utile i ricambi e componenti soggetti a usura.
15. Difetti di materiale e difetti di titolo, difetti seriali
- 15.1. Il Fornitore garantisce che le Forniture sono conformi al Contratto e sono esenti da difetti al momento del trasferimento del rischio. Le Forniture dovranno soddisfare sotto tutti gli aspetti le condizioni concordate contrattualmente, essere conformi alle leggi, alle direttive e agli standard in materia (tra gli altri, si fa espressamente riferimento al Regolamento (CE) n. 1935/2004 dell'UE sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), in particolare alle normative pertinenti in materia di sicurezza, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle normative e ordinanze in materia di protezione dell'ambiente e dagli incendi, e inoltre allo stato dell'arte in campo scientifico e tecnologico, essere di elevata qualità quanto a tipo e grado ed essere idonee all'uso previsto dichiarato nel Contratto, oppure, se nel Contratto non è dichiarato alcun uso previsto, dovranno essere almeno idonee all'uso che ci si attenderebbe comunemente. Qualora il Fornitore abbia fornito un campione preliminare che è stato approvato da GEA, le Forniture dovranno inoltre essere conformi alle caratteristiche del campione preliminare.
- 15.2. Qualora le Forniture presentino dei difetti di materiali, di costruzione o progettazione, o siano in altro modo non conformi al Contratto, GEA avrà diritto, senza limitazioni, a tutte le richieste di garanzia e diritti previsti dalla legge. In particolare, GEA avrà il diritto, a sua discrezione,



- di (i) richiedere al Fornitore di rimediare ai difetti o di consegnare una nuova Fornitura esente da difetti entro un ragionevole termine di tempo o (ii) richiedere una riduzione di prezzo, nel caso in cui a esclusiva discrezione di GEA le Forniture possano essere utilizzate per il progetto di destinazione, o (iii) rifiutare le Forniture e pretendere il rimborso di tutti gli importi pagati al Fornitore. Il Fornitore si farà carico di tutti i costi sostenuti in connessione con la riparazione o la sostituzione delle Forniture difettose (inclusi costi di trasporto, movimentazione, smistamento, disinstallazione/rimozione, materiali e manodopera). Qualora le Forniture siano già integrate nel processo produttivo presso GEA o presso clienti di GEA, il requisito di una diffida ad adempier con annesso termine per l'adempimento sarà ritenuto dispensabile e GEA potrà invocare direttamente la risoluzione.
- 15.3. I costi sostenuti dal Fornitore per fini di ispezione e correzione saranno a carico del Fornitore anche qualora si scopra che in realtà non c'era alcun difetto. La responsabilità di GEA per danni in caso di una richiesta ingiustificata di correzione di difetti rimarrà inalterata; a questo riguardo, tuttavia, GEA sarà responsabile unicamente qualora abbia riconosciuto o abbia omesso di riconoscere per grave negligenza che non c'era alcun difetto.
- 15.4. Il rilascio di un campione di prodotto, di disegni o di altri documenti tecnici dichiarato da GEA non pregiudica alcun diritto di garanzia di GEA. Il pagamento, l'ispezione o la ricezione della totalità o di parte delle Forniture non costituirà un'accettazione delle Forniture da parte di GEA e non implicherà alcuna rinuncia ai diritti di GEA previsti dai presenti Termini.
- 15.5. GEA non ha alcun obbligo di ispezionare le Forniture alla consegna per verificare eventuali difetti. Qualora GEA decida a propria esclusiva discrezione di farlo, il suo obbligo legale di ispezionare le Forniture dopo la consegna nel caso di un acquisto commerciale (contratti di acquisto e contratti per lavori e materiali) sarà limitato all'ispezione dei danni da trasporto visibili esternamente e degli scostamenti rispetto all'identità e quantità, nonché altri difetti evidenti. La notifica dei difetti sarà in ogni caso tempestiva se inviata entro trenta (30) Giorni bancari dalla scoperta dei difetti da parte di GEA.
- 15.6. GEA avrà il diritto di rimediare autonomamente ai difetti a spese del Fornitore e senza pregiudizio alla responsabilità del Fornitore per i difetti se (i) il Fornitore non pone rimedio ai difetti in tempo utile, o (ii) esiste un pericolo imminente o un'urgenza particolare. In tal caso, GEA informerà preventivamente, per quanto possibile e ragionevole, il Fornitore sui relativi difetti e sulle ragioni che inducono a rimediarli autonomamente.
- 15.7. Inoltre, nel caso di difetti di titolo si applicherà quanto segue:
- 15.7.1. Il Fornitore garantisce che le Forniture sono esenti da difetti di titolo al momento del trasferimento della proprietà. In particolare, il Fornitore garantisce che terzi non possono rivendicare alcun diritto in relazione alle Forniture, in particolare diritti reali e diritti di proprietà intellettuale, quali diritti di brevetto, diritti di marchio, modelli di utilità, diritti di design e copyright (di seguito i "DPI") o altre limitazioni di diritto pubblico, o che DPI di terzi sono violati all'interno dell'Italia o, se il Fornitore ne è stato informato, all'interno del paese di destinazione delle Forniture. Nella misura necessaria, il Fornitore dovrà assicurare di avere ottenuto e ricevuto in concessione tutti i diritti, le licenze e le autorizzazioni dei titolari dei DPI richiesti per l'utilizzo delle Forniture da parte di GEA e dei clienti di GEA.
- 15.7.2. Qualora un terzo faccia valere una rivendicazione nei confronti di GEA per violazione di un DPI relativamente alle Forniture, il Fornitore dovrà, fatti salvi ulteriori diritti di GEA, a proprie spese e a discrezione di GEA, (i) ottenere un diritto di utilizzo per le Forniture, oppure (ii) modificare le Forniture in modo da non violare il DPI, oppure (iii) sostituire le Forniture con nuove Forniture che non violano il DPI.
- 15.7.3. Il Fornitore s'impegna a tenere indenne e manlevare GEA da tutte le rivendicazioni di terzi in questo contesto, inclusi i costi di difesa legale da ciò derivanti. Tale obbligo comprende tutte le rivendicazioni presenti e future di terzi fatte valere nei confronti di GEA o dei clienti di GEA.
- 15.8. Le seguenti disposizioni si applicheranno inoltre alla garanzia per difetti qualora le Forniture (inclusi materiali, componenti o (sotto)sistemi) mostrino una frequenza di difetti simili significativamente al di fuori dei valori normalmente previsti o dichiarati dal Fornitore (di seguito i "Difetti seriali"). Se non diversamente concordato nel Contratto, sarà considerato che esista un Difetto seriale se il numero di Forniture difettose dovute a un difetto simile supera il 20% delle relative Forniture consegnate.
- 15.9. In caso di un Difetto seriale
- (i) il Fornitore presenterà e attuerà a proprie spese un piano per l'eliminazione del difetto che comprenda misure per compensare il comportamento di altri componenti della fornitura da attendersi in ragione della somiglianza del danno che si è prodotto;
- (ii) GEA potrà richiedere la sostituzione di tutte le Forniture del lotto interessato, a meno che il Fornitore dimostri che il Difetto seriale è escluso dal resto del lotto;
- (iii) il Fornitore si farà carico di tutti i costi e le spese sostenuti da GEA a causa della sostituzione delle Forniture nella misura in cui il Fornitore sia responsabile del Difetto seriale.
- 15.10. Le rivendicazioni di cui alla clausola 15.9 scadranno contemporaneamente alle altre richieste di garanzia di cui alla clausola 16 dei presenti Termini. Inoltre, GEA avrà diritto a tutte le rivendicazioni previste dalla legge in caso di Difetto seriale per tutte le Forniture interessate da un Difetto seriale.
16. Termine di prescrizione
- 16.1. Il termine di prescrizione per le rivendicazioni per difetti sarà di 36 mesi dall'inizio del termine di prescrizione previsto dalla legge.
- 16.2. In caso di una successiva esecuzione tramite una nuova fornitura o una nuova produzione o correzione dei difetti, il termine di prescrizione ricomincerà al momento della consegna della nuova Fornitura o della produzione o del completamento del lavoro di correzione, a meno che GEA dovesse supporre, sulla base della condotta del Fornitore, che il Fornitore non si considerasse tenuto a intraprendere la misura, ma stesse solo compiendo un atto di cortesia. Ciò non si applicherà qualora sia richiesta l'Accettazione per la nuova Fornitura o produzione o correzione. In tal caso, il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere con l'Accettazione.
- 16.3. Una notifica di difetto trasmessa da GEA (anche per e-mail) entro il termine di prescrizione interromperà la prescrizione.
17. Rimedi di GEA
- 17.1. Qualora il Fornitore violi o si possa ragionevolmente prevedere che violerà uno qualsiasi dei propri obblighi previsti dal Contratto, inclusi il mancato rispetto di qualsiasi Data di consegna (parziale o finale), la violazione di qualsiasi dichiarazione o garanzia o la mancata attuazione di qualsiasi rimedio, GEA potrà, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, compiere una o più delle seguenti azioni: (1) revocare l'accettazione della consegna; (2) richiedere al Fornitore un rimedio immediato; (3) subentrare e rimediare, per conto del Fornitore, a qualsiasi tale violazione, incluso acquistando le stesse o simili Forniture presso un altro fornitore e recuperando eventuali aumenti di prezzo e i danni, i costi e le spese che ne risultano; (4) recuperare dal Fornitore tutti i danni, le perdite, i costi e le spese risultanti dalla violazione del Fornitore, inclusi quelli subiti o che verranno probabilmente subiti da GEA nell'attuare un rimedio o attribuiti a GEA dal cliente di GEA; (5) compensare con eventuali pagamenti dovuti al Fornitore tutti i danni, le perdite, i costi e le spese subiti o che verranno subiti da GEA; o (6) trattenerne eventuali pagamenti che potrebbero diversamente essere dovuti fino a quando sarà posto completo rimedio alla violazione.
- 17.2. Nel caso in cui il Fornitore manchi di adempiere qualsiasi obbligo sostanziale previsto dal Contratto e non abbia rimediato all'inadempimento entro 30 giorni dalla ricezione della notifica scritta di tale inadempimento, GEA avrà il diritto, oltre a ricorrere ai rimedi di cui sopra, a rifiutare le Forniture e a risolvere totalmente o in parte il Contratto. I rimedi di cui sopra saranno cumulativi, e non esclusivi, con i rimedi stabiliti nei presenti Termini o in altro modo a disposizione di GEA ai sensi del diritto applicabile. Il pagamento, l'ispezione e l'accettazione della totalità o di parte delle Forniture non costituirà un'accettazione da parte di GEA del prezzo, della corretta qualità o quantità della fornitura consegnata e non implicherà una rinuncia ad alcun diritto previsto dal Contratto o dai presenti Termini né esonererà il Fornitore da alcuna responsabilità al riguardo.
18. Indennizzo e assicurazione
- 18.1. Fatta salva qualsiasi altra rivendicazione, il Fornitore manterrà indenne e manlevata GEA e le sue Affiliate, agenti, amministratori, dirigenti e dipendenti da tutte le rivendicazioni, costi e spese (incluse spese legali e processuali) basate totalmente o in parte su una violazione del Contratto e in particolare da rivendicazioni basate su Forniture difettose del Fornitore, negligenza, dolo, violazione o infrazione di qualsiasi legge applicabile, rivendicazioni basate sulla responsabilità di prodotto e del produttore o basate sulla violazione dei DPI in connessione con le Forniture del Fornitore, nella misura in cui il Fornitore sia responsabile del difetto delle Forniture o della violazione dei DPI. A tale riguardo, il Fornitore sarà inoltre tenuto a rimborsare GEA per tutti i costi e le spese sostenuti in conseguenza del fatto che GEA abbia dovuto richiamare un prodotto, effettuare un'uscita fuori sede, rilasciare un'avvertenza o in altro modo informare i clienti di GEA sul contenuto e la portata di eventuali misure di richiamo. Per tutti gli altri aspetti il Fornitore è responsabile conformemente alle disposizioni di legge.

- 18.2. Fatta salva qualsiasi altra rivendicazione di GEA, il Fornitore è tenuto a mantenere un'assicurazione estesa per responsabilità civile professionale e per responsabilità civile prodotti con un importo di copertura appropriato e in ogni caso almeno pari a 5 milioni di euro per sinistro o pari al valore netto dell'ordine di acquisto della Fornitura interessata, se il valore netto dell'ordine di acquisto è più alto.
19. Diritti su documenti e registrazioni, riservatezza
- 19.1. Qualora GEA fornisca al Fornitore illustrazioni, stampi, modelli, campioni, progetti o proposte di progetti, disegni, know-how, documenti commerciali o tecnici, software, calcoli o altri documenti o registrazioni (di seguito i "Documenti"), GEA si riserva tutti i relativi diritti di proprietà e proprietà industriale, come diritti di brevetto, di marchio, modelli di utilità e diritti di design, nonché copyright. Il Fornitore potrà utilizzare i Documenti senza il previo consenso scritto di GEA solo nella misura in cui sia assolutamente necessario per la relativa finalità contrattualmente prevista. La proprietà, compreso il copyright, dei Documenti resterà in capo a GEA.
- 19.2. Il Fornitore è tenuto a mantenere riservate rispetto a terzi tutte le informazioni tecniche, operative e commerciali ricevute da GEA o da un'Affiliata nell'ambito di o in connessione con un Contratto per Forniture che un prudente uomo d'affari considererebbe riservate, in particolare know-how e segreti commerciali (di seguito le "Informazioni riservate"), a meno che le Informazioni riservate (i) siano generalmente note o divengano generalmente note senza che il Fornitore abbia violato tali obblighi di riservatezza, (ii) fossero in modo dimostrabile già licitamente note al Fornitore prima di averle ricevute e senza alcun obbligo di mantenere la riservatezza, (iii) vengano licitamente divulgate al Fornitore da terzi senza alcun obbligo di mantenere la riservatezza, o (iv) qualora GEA abbia previamente consentito per iscritto alla divulgazione delle Informazioni riservate. L'obbligo di riservatezza si applicherà a prescindere dal modo in cui le relative Informazioni riservate sono state rese disponibili, se oralmente, per iscritto o in qualsiasi altro modo. L'obbligo di riservatezza si applicherà anche a progetti, disegni, descrizioni, specifiche, supporti elettronici, software e relativa documentazione, campioni e prototipi.
- 19.3. Le Informazioni riservate potranno essere impiegate, riprodotte e utilizzate dal Fornitore esclusivamente in connessione con e per gli scopi del Contatto stipulato con GEA e potranno essere rese accessibili solo alle persone coinvolte nelle attività aziendali del Fornitore che devono necessariamente venire a conoscenza ai fini delle Forniture a GEA e che, prima della divulgazione delle Informazioni riservate, siano analogamente vincolate a queste disposizioni sulla riservatezza. Il Fornitore s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare che le Informazioni riservate non siano rese disponibili a terzi senza il previo esplicito consenso scritto di GEA. Su richiesta di GEA, tutte le Informazioni riservate provenienti da GEA dovranno immediatamente essere restituite a GEA nella loro totalità o distrutte, per quanto tecnicamente fattibile.
- 19.4. Il Fornitore potrà divulgare le Informazioni riservate qualora ne sia obbligato a causa di un'ordinanza ufficiale o giudiziaria o di disposizioni di legge obbligatorie o qualora sia necessario per far valere i suoi diritti previsti dal contratto stipulato con GEA. Tuttavia, se il Fornitore è obbligato a divulgare le Informazioni riservate, ne informerà prontamente GEA, in modo che GEA possa intraprendere le azioni appropriate, se necessario insieme al Fornitore, per proteggere la riservatezza delle Informazioni riservate da divulgare. In ogni caso, il Fornitore compirà ogni ragionevole sforzo per ottenere rassicurazioni sul trattamento riservato delle Informazioni riservate. Le Informazioni riservate così divulgate dovranno essere contrassegnate come "Riservate" o, se applicabile, con un altro contrassegno appropriato, come "Personale e Riservato" o simili.
- 19.5. L'obbligo di riservatezza previsto dalla presente clausola 19 dei presenti Termini si applicherà per un periodo di cinque (5) anni dopo la risoluzione del rapporto contrattuale, indipendentemente dalla ragione della risoluzione.
20. Forza maggiore  
Eventi di forza maggiore autorizzeranno GEA a posticipare l'adempimento dei propri obblighi per la durata dell'impedimento causato dalla forza maggiore e un periodo ragionevole aggiuntivo di riavvio. Saranno considerati eventi di forza maggiore tutti gli eventi per i quali GEA non è responsabile e che non possono essere evitati, in particolare politiche monetarie o commerciali o altre misure sovrane, scioperi, serrate, interruzioni operative significative (p. es. incendi, guasto delle macchine, carenza di materie prime o energia) nonché occupazione o inoperatività delle vie di circolazione – in ciascun caso per un periodo prolungato – che rendono l'adempimento degli obblighi di GEA significativamente più difficoltoso o impossibile. Qualora gli eventi di forza maggiore o eventi equivalenti durino per almeno due (2) mesi, GEA e il Fornitore avranno entrambi il diritto di recedere dal Contratto. GEA informerà non appena possibile il Fornitore del verificarsi di tali eventi e della loro cessazione.
21. Controllo delle esportazioni
- 21.1. Le parti sono consapevoli che le Forniture possono essere soggette a restrizioni all'esportazione e importazione. In particolare, possono sussistere dei requisiti di autorizzazione e/o l'utilizzo delle Forniture può essere soggetto a restrizioni all'esportazione. Il Fornitore dovrà rispettare tutte le normative applicabili in materia di controllo delle esportazioni e importazioni, le normative doganali e sul commercio estero e le corrispondenti leggi, ordinanze e requisiti applicabili (di seguito le "Normative sul commercio estero") e dovrà assicurarsi che siano ottenute tutte le licenze o i permessi di esportazione e importazione richiesti per l'adempimento dei propri obblighi.
- 21.2. Il Fornitore fornirà prontamente a GEA per iscritto tutte le informazioni e i dati richiesti da GEA o dal cliente di GEA per ottemperare a tutte le Normative sul commercio estero. Per ciascuna spedizione, il Fornitore dovrà fornire a GEA almeno le informazioni sul controllo delle esportazioni e i dati sul commercio estero seguenti:
- il numero di tariffa doganale di otto cifre delle merci da spedire;
  - il paese di origine (origine non preferenziale);
  - se richiesto da GEA:
    - o la dichiarazione di origine preferenziale del Fornitore;
    - o altre prove di preferenza;
  - se le merci consegnate sono soggette a restrizioni ai sensi di qualsiasi Normativa sul commercio estero applicabile (p. es. Elenco dei prodotti a duplice uso dell'UE / Commerce Control List degli Stati Uniti), ulteriori informazioni dettagliate incluso il numero dell'elenco delle merci pertinente.
- 21.3. Il Fornitore dovrà fornire a GEA le necessarie informazioni sul controllo delle esportazioni e i dati sul commercio estero non appena possibile, in caso di beni o servizi soggetti a licenza di esportazione al più tardi insieme alla conferma d'ordine scritta. In tutti gli altri casi, le informazioni sul controllo delle esportazioni e i dati sul commercio estero richiesti dovranno venire forniti a GEA non più tardi di tre (3) Giorni bancari prima della spedizione delle Forniture. Se le informazioni e i dati non vengano forniti in tempo, la Fornitura / rispettivamente il Contratto saranno ritenuti non adempiti. Qualora una Fornitura sia totalmente o parzialmente soggetta a restrizioni all'esportazione a causa di normative nazionali o internazionali, il Fornitore ne dovrà informare tempestivamente GEA.
- 21.4. L'adempimento del Contratto da parte di GEA è soggetto alla condizione che non vi siano ostacoli all'adempimento dovuti a Normative sul commercio estero o embargo e/o altre analoghe sanzioni o disposizioni di legge che impediscono l'adempimento.
- 21.5. Qualora una licenza venga posticipata, negata o revocata o qualora un embargo impedisca l'esecuzione del Contratto o qualora qualsiasi altro evento attribuibile a norme e misure restrittive sulle esportazioni (di seguito "Evento di controllo delle esportazioni") impedisca al Fornitore di adempiere i propri obblighi contrattuali, il Fornitore dovrà informare immediatamente GEA. GEA avrà il diritto, a propria discrezione, di risolvere il Contratto dando al Fornitore un preavviso scritto di una settimana o di sospenderlo. Tutti i costi, le perdite e i danni consequenziali saranno a carico del Fornitore. Inoltre, qualora sia già presente l'Evento di controllo delle esportazioni al momento della sottoscrizione del Contratto, il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni a esso attribuibili nei confronti di GEA. Il Fornitore dovrà mantenere indenne GEA e sollevarla da qualsiasi rivendicazione, azione legale, sanzione, costo, perdita e danno derivante dalla o connessa alla violazione di qualsiasi norma e misura restrittiva sulle esportazioni.
22. Origine delle merci
- 22.1. Il Fornitore dovrà dichiarare l'origine delle merci (Paese di origine) nei documenti commerciali (in particolare nella bolla di consegna e nella fattura) e, su richiesta di GEA, fornire gratuitamente un certificato di origine o un'attestazione di origine delle Forniture o rispettivamente una dichiarazione del Fornitore (a lungo termine).
- 22.2. Le Forniture dovranno essere conformi alle condizioni di origine degli accordi preferenziali bilaterali o multilaterali o alle condizioni di origine unilaterali del Sistema di preferenze generalizzate per i paesi beneficiari (SPG), a condizione che le Forniture rientrino nell'ambito di tale circolazione di merci.

23. REACH

- 23.1. Le Forniture dovranno essere imballate secondo le specifiche e le istruzioni di imballaggio fornite da GEA. Dovranno essere adottate adeguate misure di protezione per prevenire il verificarsi di danni dovuti a umidità, pioggia, urti ecc. in base alle caratteristiche e ai requisiti delle Forniture in modo da assicurare il loro arrivo in sicurezza presso il luogo di consegna senza danni o deterioramento. Tutti i materiali di imballaggio di legno, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i pallet, dovranno essere conformi alla ISPM15.
- 23.2. I prodotti pericolosi dovranno essere imballati, etichettati e spediti in conformità alle normative nazionali e internazionali in materia. In particolare, il Fornitore dovrà adempiere gli obblighi a lui spettanti ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 ("REACH") e fornire una scheda dati di sicurezza in conformità al REACH nella lingua del paese di destinazione.
- 23.3. Il Fornitore dovrà assicurarsi che tutti gli ingredienti delle Forniture siano correttamente preregistrati, registrati o esonerati dalla registrazione e, se pertinente, anche autorizzati in conformità ai requisiti applicabili del REACH per gli usi notificati da GEA. GEA non è tenuta a ottenere un'autorizzazione ai sensi del REACH per una consegna effettuata dal Fornitore.
- 23.4. Il Fornitore garantisce inoltre che non consegnerà Forniture contenenti sostanze di cui nei seguenti documenti:  
(i) Allegati da 1 a 9 del REACH e successive modifiche;  
(ii) Decisione 2006/507/CE del Consiglio (Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti) e successive modifiche;  
(iii) Regolamento CE 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e successive modifiche;  
(iv) RoHS (2002/95/CE) per i prodotti in base al loro ambito di applicazione.  
Dovranno essere rispettate anche disposizioni del Regolamento 765/2008/CE dell'UE.
- 23.5. Qualora le Forniture contengano sostanze elencate nella cosiddetta "Candidate List of Substances of very High Concern" (elenco SVHC) secondo il REACH, il Fornitore dovrà comunicarlo immediatamente. Questo vale anche qualora vengano aggiunte a questo elenco sostanze non precedentemente elencate nel caso di Forniture in corso. L'elenco corrente è visibile all'indirizzo <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>.
- 23.6. Inoltre, le Forniture non dovranno contenere amianto, biocidi o materiale radioattivo. Qualora tali sostanze siano contenute nelle Forniture, GEA ne dovrà essere informata per iscritto prima della consegna, indicando la sostanza e il numero di identificazione (p. es. CAS) e una scheda dati di sicurezza aggiornata delle Forniture. La consegna di tali Forniture richiede un'autorizzazione separata da parte di GEA.
- 23.7. Il Fornitore è tenuto a mantenere indenne e manlevata GEA da qualsiasi responsabilità connessa al mancato rispetto delle normative di cui sopra o a risarcire GEA per qualsiasi danno da essa subito a causa della mancata osservanza delle normative da parte del Fornitore o in connessione a essa.
24. Subappaltatori, cessione
- 24.1. Il Fornitore non è autorizzato a fare eseguire le Forniture da subappaltatori senza il previo consenso scritto di GEA. Gli addetti al trasporto non sono considerati subappaltatori.
- 24.2. Il Fornitore sarà responsabile dell'accurata selezione e supervisione degli eventuali subappaltatori e dell'adempimento dei propri obblighi previsti dal Contratto nonché delle azioni e omissioni dei subappaltatori. A prescindere da ciò, il Fornitore dovrà assicurare che, in caso di subappalto autorizzato, anche ai propri subappaltatori siano imposti almeno gli obblighi previsti dal Contratto e dai presenti Termini.
- 24.3. Se del personale lavora presso i locali di GEA per conto del Fornitore, quest'ultimo dovrà obbligare tale personale a rispettare le normative applicabili, in particolare in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, protezione antincendio, protezione ambientale e igiene.
- 24.4. Il Fornitore non ha il diritto di cedere a terzi diritti derivanti dal rapporto contrattuale con GEA senza il previo consenso scritto di GEA.

25. Domande del Fornitore

Salvo che nei presenti Termini non sia specificato un periodo di preavviso diverso, il Fornitore dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi domanda nei confronti di GEA entro e non oltre 7 giorni solari dall'evento o dagli eventi che hanno dato origine alla domanda, in assenza di che, tale diritto sarà per sempre rinunciato.  
La domanda del Fornitore dovrà essere presentata per iscritto e riportare tutti i dettagli relativi all'importo chiesto e alla giustificazione fattuale e contrattuale e dovrà essere adeguatamente supportata dalla relativa documentazione. Qualora la documentazione completa non sia disponibile all'epoca della domanda, il Fornitore dovrà presentare prontamente la documentazione a supporto non appena diventerà disponibile o sarà creata, e comunque entro 21 giorni dalla data della domanda iniziale.

Fatte salve le ulteriori condizioni e i requisiti stabiliti nella presente clausola:

- una richiesta di aumento del prezzo dell'ordine di acquisto, di risarcimento danni o di altra richiesta monetaria sarà limitata a) se il Fornitore può dimostrare con evidenze documentate che GEA è la sola e diretta causa dell'evento o degli eventi che hanno dato origine alla domanda e che azioni od omissioni del Fornitore non hanno contribuito in alcun modo a tale evento o tali eventi; e ii) al recupero dei soli costi diretti ragionevoli e documentati del Fornitore, con rinuncia a qualsiasi diritto di chiedere costi generali, perdita di profitti, perdita di contratto o di affari, perdita di avviamento, danni incidentali, speciali, indiretti o consequenziali o perdite di qualsiasi tipo. L'importo delle domande del Fornitore basate sui o relative ai costi di personale del Fornitore sarà determinato calcolando il relativo importo corrisposto direttamente al personale del Fornitore interessato senza costi generali o maggiorazioni di alcun tipo; e

- una richiesta di proroga dei tempi sarà unicamente limitata al caso in cui il Fornitore possa dimostrare con documentazione concordante che: (i) il Fornitore ha subito un ritardo rispetto alle attività del proprio percorso critico; e (ii) l'evento che ha dato origine al ritardo è a) un esplicito ordine di modifica firmato da GEA che concede un'esplicita proroga della Data o delle Date di consegna o è stato causato da b) un evento di forza maggiore o c) un inadempimento sostanziale da parte di GEA di un esplicito obbligo previsto dall'ordine di acquisto e tale inadempimento è la sola causa del ritardo del Fornitore; fermo restando, tuttavia, che non sono concesse richieste di proroga dei tempi qualora (i) vi sia un ritardo concomitante che coinvolge il Fornitore, il cliente di GEA o altri appaltatori presso il Luogo di installazione; (ii) il ritardo abbia origine da eventi precedenti per i quali non è stata preventivamente data notifica separata a GEA in tempo utile. Qualsiasi domanda del Fornitore giustificata dal fatto di essere stato ritardato, interrotto, impedito o in altro modo ostacolato nell'esecuzione delle Forniture deve essere presentata per iscritto dal Fornitore entro cinque giorni dall'iniziale verificarsi del ritardo, dell'interruzione, dell'impedimento o dell'ostacolo; in assenza di ciò, la domanda sarà per sempre rinunciata.

26. Salario minimo

- 26.1. Il Fornitore è tenuto a pagare ai propri dipendenti per l'esecuzione delle Forniture ai sensi del Contratto almeno il salario minimo stabilito dalla legislazione in materia, i contratti collettivi o accordi sindacali. Il Fornitore dovrà mantenere indenne e manlevata GEA da tutte le rivendicazioni avanzate nei confronti di GEA in caso di inadempimento di tale obbligo da parte del Fornitore o dei suoi subappaltatori.
- 26.2. Fatti salvi eventuali altri diritti di risoluzione e recesso, GEA avrà il diritto di recedere dal Contratto o di risolvere il Contratto in via straordinaria se il Fornitore e/o i suoi subappaltatori violano colposamente le normative applicabili in materia di salario minimo. Il Fornitore dovrà risarcire GEA per eventuali danni subiti in conseguenza del recesso o della risoluzione. Per tutti gli altri aspetti si applicheranno le disposizioni di legge.
- 26.3. GEA avrà il diritto in qualsiasi momento di richiedere al Fornitore una conferma scritta del pagamento del salario minimo, nonché di richiedere al Fornitore adeguate evidenze per la verifica del rispetto della presente clausola, quali in particolare dichiarazioni di salario minimo dei dipendenti del Fornitore, conferme del consulente fiscale o del revisore contabile del Fornitore.

27. Responsabilità d'impresa, conformità, protezione dei dati

- 27.1. Il Fornitore s'impegna a rispettare il Codice di condotta di GEA, incorporato per riferimento come parte del Contratto e disponibile nel sito web di GEA ([www.gea.com/en/company/supplying/code-of-conduct/index.jsp](http://www.gea.com/en/company/supplying/code-of-conduct/index.jsp)), nonché i requisiti dei fornitori registrati di GEA, e si assicurerà che i propri amministratori, dirigenti, dipendenti, fornitori e subappaltatori siano vincolati da un simile obbligo di conformità. Il Fornitore dichiara di non essere a conoscenza di indagini o procedimenti legali nei propri confronti, e di non avere ricevuto alcun avviso di custodia cautelare, detenzione preventiva o altre misure cautelari o condanne per reati relativi ad attività imprenditoriali (p. es. reati di corruzione, reati contro la legge sulla concorrenza, frode, riciclaggio di denaro, terrorismo, reati fiscali, reati in materia di salute e sicurezza, reati ambientali, reati che

- comportano l'impiego di manodopera irregolare ecc.). Il Fornitore s'impegna inoltre a informare prontamente GEA non appena riceverà notifica di qualsiasi tale misura o procedimento o ne verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto.
- 27.2. Qualsiasi inadempimento degli obblighi stabiliti nella presente Clausola 27.1 darà diritto in qualsiasi momento a GEA al pieno indennizzo e alla risoluzione immediata del rapporto contrattuale, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore.
- 27.3. Il Fornitore s'impegna a conformarsi alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679) e successive modifiche, nell'avvio e nell'esecuzione del Contratto. Qualora il Fornitore subappalti parti dei propri obblighi contrattuali, dovrà assicurare tramite un'adeguata progettazione dei subappalti che anche i subappaltatori adempiano gli obblighi di cui sopra.
- 27.4. Il Fornitore dovrà agire in conformità a tutte le leggi applicabili, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le leggi sulla protezione dei dati e tutte le leggi, i regolamenti e le linee guida relative alla sicurezza delle informazioni, alla sicurezza informatica e alla sicurezza IT. Il Fornitore dovrà mantenere adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative nella propria area di attività per garantire in qualsiasi momento la sicurezza delle informazioni. Esse comprenderanno, tra altre cose, appropriati sistemi di gestione e la conformità agli standard consueti del settore. Entrambe le parti s'impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie alla sicurezza dei dati nel trattamento dei dati personali.
28. Diritto applicabile e foro competente
- 28.1. I presenti Termini e il rapporto legale tra GEA e il Fornitore derivante da e in connessione con il rapporto contrattuale saranno disciplinati dal diritto italiano, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione sulle vendite delle Nazioni Unite).
- 28.2. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da e in connessione con il rapporto contrattuale tra GEA e il Fornitore sarà il tribunale di primo grado della sede di GEA commerciale. GEA avrà inoltre il diritto di citare in giudizio il Fornitore presso il foro generale del Fornitore o presso qualsiasi altro tribunale competente.
- 28.3. Il Fornitore continuerà ad adempiere pienamente e incondizionatamente a tutti i propri obblighi contrattuali nonostante la pendenza di qualsiasi contenzioso o relativi procedimenti.
29. Disposizioni varie
- 29.1. Il Fornitore effettuerà le Forniture e i servizi in qualità di contraente indipendente a condizioni di mercato. Il rapporto tra le parti non sarà in alcun caso interpretato come un rapporto tra titolare/agente, datore di lavoro/dipendente, partnership o altro rapporto simile. Il Fornitore non si presenterà in rappresentanza di GEA o come se agisse per suo conto.
- 29.2. Qualora una o più disposizioni dei presenti Termini siano o diventino invalide, ciò non influirà sulle restanti disposizioni o parti delle stesse.
- 29.3. Il luogo di esecuzione per le Forniture senza installazione e montaggio sarà l'indirizzo di consegna specificato da GEA. Il luogo di esecuzione per una successiva esecuzione sarà il luogo delle rispettive Forniture, in caso di dubbio l'indirizzo di consegna specificato da GEA.
30. Risoluzione
- 30.1. GEA potrà risolvere in qualsiasi momento il Contratto per propria convenienza dandone notifica scritta al Fornitore. Il Fornitore dovrà immediatamente attuare le istruzioni di GEA. Nel caso di un tale annullamento, il Fornitore avrà diritto, come suo unico ed esclusivo rimedio, alla porzione del prezzo dell'ordine di acquisto corrispondente alla parte delle Forniture consegnate dal Fornitore meno eventuali importi pagati o altrimenti dovuti da GEA.
- 30.2. Il Fornitore deve tenere conto dei risparmi nonché di altre possibilità di rivendita. La remunerazione concordata verrà ridotta delle voci di cui sopra secondo le disposizioni di legge. Inoltre, GEA avrà diritto a risolvere il Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore dandone in qualsiasi momento comunicazione al Fornitore qualora: (a) il Fornitore si sottoponga a concordato volontario con i propri creditori o divenga fallito, insolvente o in altro modo incapace di pagare i propri debiti a scadenza, (b) intervenga un cambio di controllo nel Fornitore (dove "controllo" significa la capacità di indirizzare gli affari di altri) o (c) GEA determini in buona fede che è intervenuto un cambiamento sostanziale nella posizione finanziaria del Fornitore suscettibile di influire negativamente sulla capacità del Fornitore di adempiere i propri obblighi.
- 30.3. Il diritto delle parti alla risoluzione in via straordinaria per inadempimento rimane inalterato. Qualora GEA risolva il Contratto per inadempimento, il Fornitore potrà richiedere un compenso proporzionale ai lavori già eseguiti, a meno che la parte dei lavori già completata sia inutilizzabile per GEA o non ci si possa ragionevolmente attendere che GEA la utilizzi. GEA potrà prendere immediatamente possesso di tutte le Forniture così eseguite dopo avere dato notifica scritta di risoluzione al Fornitore e, su richiesta di GEA, il Fornitore trasferirà a GEA i diritti del Fornitore relativi alle Forniture in eventuali subappalti.

## **B. Condizioni speciali nell'ambito di contratti d'opera o di appalto**

31. Generalità  
Le seguenti condizioni speciali per l'esecuzione di contratti d'opera o appalto saranno applicabili in aggiunta ai Termini di cui alla lettera A a tutti i Contratti d'opera o appalto tra GEA e il Fornitore..
32. Esecuzione di contratti d'opera o d'appalto
- 32.1. Quando il Contratto d'opera o di appalto preveda il compimento di un'opera, esso comprenderà anche tutte le misure necessarie per produrre l'opera dovuta ai sensi del Contratto. I servizi e le opere, incluse eventuali Forniture associate, saranno eseguiti conformemente allo stato dell'arte attuale nonché a disposizioni pertinenti di autorità e associazioni di settore, ordinanze e leggi. Ciò comprende in particolare
- Norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni,
  - DIN, EN, ISO
  - VDMA,
  - VDE,
  - norme del produttore e
  - norme interne (se presenti) di GEA.
- Qualora in singoli casi siano necessari degli scostamenti dalle norme di cui sopra, il Fornitore dovrà ottenere il consenso scritto di GEA. Tale consenso non influirà sulla garanzia e responsabilità del Fornitore. Qualora vengano ordinate delle modifiche tecniche in connessione con i servizi, gli elementi e componenti delle macchine dovranno essere progettati e disposti in modo da poter essere sottoposti a ispezione, manutenzione e riparazione in modo facile e veloce. I componenti soggetti a usura dovranno essere progettati per tempi di carico elevati.
- 32.2. Qualora il Fornitore fornisca il servizio o l'opera tramite i propri dipendenti, avrà la responsabilità di assicurare che i servizi siano forniti unicamente da dipendenti in possesso delle necessarie competenze, esperienza e qualifiche.
- 32.3. Le informazioni fornite da GEA nell'ordine di acquisto ed eventuali documenti a corredo devono venire verificati dal Fornitore sotto la propria responsabilità. Il Fornitore dovrà fare immediatamente presente a GEA eventuali ambiguità e contraddizioni nei documenti relativamente all'esecuzione dei servizi (p. es. riguardo agli standard da rispettare, i materiali da utilizzare o contraddizioni tra descrizioni testuali, disegni ecc.). Il Fornitore coordinerà l'esecuzione dei servizi con la persona tecnica responsabile di contatto di GEA prima dell'inizio dei lavori; la responsabilità complessiva del Fornitore rimarrà inalterata.
- 32.4. Il Fornitore dovrà ispezionare le condizioni del sito di costruzione all'inizio dell'esecuzione dei servizi di lavoro al fine di determinare se sia possibile eseguire i servizi senza rischi e il successivo verificarsi di difetti. Le obiezioni dovranno essere presentate per iscritto a GEA prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto, a condizione che le cause delle obiezioni siano identificabili prima dell'inizio dell'esecuzione di tali servizi.
- 32.5. L'esecuzione del servizio o dell'opera da parte del Fornitore dovrà in ogni caso venire svolta in modo indipendente e sotto la sua responsabilità. L'organizzazione dei lavori (in particolare relativamente all'impiego di personale e alla sequenza temporale) sarà di esclusiva



- responsabilità del Fornitore. Tutte le attrezzature, gli strumenti e gli indumenti da lavoro, inclusi i necessari dispositivi di protezione, richiesti per l'esecuzione dell'ordine di acquisto dovranno essere forniti dal Fornitore.
- 32.6. Il Fornitore sarà tenuto a presentare dei rapporti settimanali sull'avanzamento dei lavori. La presentazione dei rapporti proseguirà fino a quando il Fornitore avrà completato tutti i lavori da eseguire conformemente al Contratto e GEA avrà accettato i lavori eseguiti.
- 32.7. Entrambe le parti dovranno assicurare in qualsiasi momento la segregazione dei compiti e del personale. Dovranno assicurare che l'opera o il servizio siano compiuti esclusivamente da dipendenti del Fornitore (e, nella misura consentita, dipendenti dei subappaltatori). Nessuna delle due parti impiegherà, nemmeno per un breve periodo di tempo, dipendenti dell'altra parte per propri compiti e finalità. La cooperazione diretta nel senso di esecuzione congiunta di servizi per altri compiti sarà esclusa in linea di principio.
- 32.8. Il Fornitore e i suoi dipendenti (e, nella misura consentita, i dipendenti dei subappaltatori) non sono autorizzati a impartire istruzioni dirette di alcun tipo a dipendenti di GEA. Allo stesso modo, GEA e i suoi dipendenti non sono autorizzati a impartire istruzioni dirette a dipendenti del Fornitore (e, nella misura consentita, a dipendenti del subappaltatori).
33. Accettazione  
L'opera o il servizio saranno soggetti ad Accettazione.
34. Garanzia
- 34.1. In deroga alla clausola 15.2, la scelta della successiva esecuzione sotto forma di rimedio dei difetti o produzione di nuove opere competerà al Fornitore. Diversamente, i diritti e gli obblighi del Fornitore saranno disciplinati dalle disposizioni di legge.
- 34.2. La clausola 15.5 non si applicherà al Contratto che sia qualificabile come contratto d'appalto o d'opera quando abbia ad oggetto un'opera.
- 34.3. In deroga alla clausola 15.6, GEA avrà il diritto, trascorso infruttuosamente un periodo ragionevole, di rimediare autonomamente al difetto a spese del Fornitore e senza pregiudicare la responsabilità per difetti del Fornitore. Un periodo di tempo ragionevole sarà superfluo qualora il Fornitore rifiuti seriamente e definitivamente una successiva esecuzione. Per tutti gli altri aspetti, i diritti e gli obblighi di GEA saranno disciplinati dalle disposizioni di legge.
35. Assicurazione  
Il Fornitore garantisce di possedere una copertura assicurativa sufficiente per casi di responsabilità potenzialmente derivanti in connessione con l'adempimento del presente Contratto e l'esecuzione dei Servizi. In particolare, il Fornitore s'impegna a stipulare a proprie spese una copertura assicurativa come segue e a mantenere tale copertura fino al completamento dell'esecuzione dei Servizi:
- (i) assicurazione per responsabilità civile professionale o aziendale che fornisca una copertura assicurativa di un importo minimo pari a cinque (5) milioni di euro;
  - (ii) assicurazione per montaggio che fornisca una copertura assicurativa di un importo minimo pari a cinque (5) milioni di euro.
  - (iii) assicurazione per responsabilità civile prodotti che fornisca una copertura assicurativa di un importo minimo pari a cinque (5) milioni di euro.

### **C. Condizioni speciali per la fornitura di servizi di installazione**

36. Generalità  
Le seguenti condizioni speciali per l'esecuzione di servizi di installazione saranno applicabili in aggiunta ai Termini di cui alla lettera A a tutti i Contratti tra GEA e il Fornitore riguardanti servizi di installazione.
37. Definizioni
- 37.1. Servizi di installazione, o solo Servizi, significa servizi di ispezione, premontaggio, montaggio, installazione, collaudo e/o messa in funzione, e/o eventuali servizi di supervisione degli stessi, che il Fornitore dovrà fornire ai sensi del Contratto, nonché servizi e beni necessari, accessori e/o incidentali, di natura permanente o temporanea, relativi agli stessi, inclusa la fornitura di eventuali ponteggi, materiali di consumo, dispositivi di sollevamento, materiali per saldatura, strumenti, documentazione ecc.
- 37.2. Contratto principale significa l'accordo stipulato tra GEA e il Titolare concernente la fornitura, l'installazione, il collaudo e la messa in funzione delle Forniture.
- 37.3. Titolare significa la persona fisica o giuridica con la quale GEA ha stipulato il Contratto principale, inclusi i relativi successori e cessionari.
- 37.4. Luogo di installazione significa, collettivamente, le strutture del sito e altri luoghi presso cui sono eseguite le Forniture.
- 37.5. Piano HSE di progetto significa il piano di GEA per le Forniture relativo a salute, sicurezza e ambiente. Il Fornitore conferma di avere ricevuto il Piano HSE di progetto per le Forniture.
- 37.6. Site Acceptance Test (SAT) significa le prove durante o successivamente alla Messa in funzione per dimostrare che le Forniture soddisfano i requisiti del Contratto e/o del Contratto principale.
- 37.7. Presa in consegna significa il momento in cui sono state soddisfatte tutte le condizioni seguenti: le Forniture sono state interamente eseguite e consegnate secondo i requisiti del Contratto, le Forniture hanno superato il SAT e il Titolare ha sottoscritto un certificato di presa in consegna relativo alle Forniture.
38. Servizi di installazione  
Il Fornitore eseguirà e completerà puntualmente le Forniture, inclusi i Servizi di installazione, le attività di gestione del progetto e interfacciamento e le notifiche qui specificate, nel rigoroso rispetto di tutti i requisiti pertinenti del Contratto, del Piano HSE di progetto, della Politica di condotta aziendale globale del Titolare e delle leggi applicabili. Il Fornitore riconosce che la mancata osservanza di quanto sopra potrebbe pregiudicare il successo del progetto oggetto del Contratto principale e causare sostanziali danni e perdite a GEA e al Titolare.
39. Consegna
- 39.1. Se non diversamente stabilito nel Contratto o indicato da GEA, le Forniture saranno consegnate presso il Luogo di installazione. Il Fornitore disporrà quindi a proprio rischio e spese la tempestiva ispezione delle Forniture (per determinare, tra altre cose, se si siano verificati danni da trasporto), lo scarico, il trasporto e la collocazione di tali Forniture nella rispettiva area designata per il montaggio e/o l'installazione presso il Luogo di installazione e il corretto posizionamento di tutti i componenti delle Forniture e correggerà eventuali errori relativi a posizioni, livelli, dimensioni o allineamento delle Forniture. Il Fornitore dovrà informare immediatamente GEA per iscritto di eventuali danni o difetti nelle Forniture scoperti durante tale ispezione o tali lavori.
- 39.2. Il Fornitore avrà la responsabilità di ottenere da GEA tutte le necessarie istruzioni per lo scarico, il trasporto, il sollevamento e la collocazione al fine di assicurare che abbiano luogo come concordato.
40. Obblighi del Fornitore
- 40.1. Se non diversamente stabilito nel Contratto, le Forniture saranno conservate a rischio e spese del Fornitore secondo le istruzioni di GEA. Dovranno essere adottate delle misure di protezione per prevenire danni causati da umidità, pioggia, urti ecc., in base alle caratteristiche e ai requisiti delle Forniture.
- 40.2. Si riterrà che il Fornitore abbia ottenuto tutte le necessarie informazioni in merito e si sia accertato della sufficienza, e se ne assuma i rischi, di tutte le condizioni, contingenze, circostanze o eventi che possano influenzare o interessare le Forniture, incluse le condizioni fisiche (tra cui quelle relative alla superficie, sopra il suolo e sotto il suolo) presso il Luogo di installazione, il progetto, i materiali, il layout o altre caratteristiche delle Forniture, le condizioni atmosferiche, le leggi applicabili, i lavori di altri appaltatori presso il Luogo di installazione, i requisiti di GEA e del Titolare relativamente ai Servizi e le norme relative agli orari di lavoro.

- 40.3. Prima di iniziare i Servizi di installazione, il Fornitore dovrà controllare l'idoneità delle fondazioni (incluso un confronto con i disegni degli scavi e delle fondazioni) e dei punti di alimentazione nonché tutte le altre circostanze rilevanti per un corretto montaggio e dovrà informare immediatamente GEA di eventuali scostamenti rispetto al Contratto.
- 40.4. Il Fornitore dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per proteggere l'ambiente sia nel Luogo di installazione che al suo esterno e per limitare qualsiasi danno e disturbo alle persone e alle proprietà derivanti da inquinamento, rumore e altre conseguenze dei suoi servizi. I Servizi di installazione del Fornitore dovranno rispettare tutte le norme in materia di rumore in vigore presso il Luogo di installazione, tra cui quelle di GEA, del Titolare, dei permessi e delle leggi applicabili.
- 40.5. Il Fornitore dovrà assicurare che le emissioni, gli scarichi in superficie e gli effluenti provenienti dalle attività del Fornitore non superino i valori indicati nel Contratto o stabiliti dalle norme in vigore presso il Luogo di installazione, incluse quelle di GEA, del Titolare, dei permessi e delle leggi applicabili.
- 40.6. Se non diversamente stabilito nel Contratto, l'acqua e l'elettricità saranno fornite dal Titolare o da altri terzi. Qualora siano richieste linee di alimentazione e/o punti di alimentazione aggiuntivi, il Fornitore le predisporrà e manterrà a proprie spese e rischio e dovrà rimuoverle dopo il completamento dei Servizi di installazione.
41. Garanzie
- 41.1. Se non diversamente stabilito nel Contratto, le Garanzie del Fornitore saranno valide a partire dalla fornitura dei Servizi fino alla data, inclusa, corrispondente a sessanta (60) mesi dopo la Presa in consegna, fatto salvo che per qualsiasi parte dei Servizi che venga riparata, sostituita, modificata o rieseguita dopo la Presa in consegna durante tale periodo (o qualsiasi periodo di proroga), le Garanzie del Fornitore saranno valide per sessanta (60) mesi a partire dalla data di completamento della riparazione, sostituzione, modifica o nuova esecuzione (tali periodi denominati il "Periodo di garanzia"). Il Fornitore dovrà porre rimedio a tutte le non conformità e ai difetti dovuti a dolo o colpa grave, a prescindere che si siano verificati o meno durante il Periodo di garanzia.
- 41.2. GEA dovrà notificare al Fornitore, non oltre trenta (30) giorni dopo la scadenza del Periodo di garanzia, qualsiasi violazione delle Garanzie del Fornitore. Dopo avere ricevuto tale notifica, il Fornitore dovrà, a proprio rischio e spese, rimediare immediatamente a tale violazione, incluso rieseguire, sostituire o riparare eventuali Servizi difettosi o non conformi e tutti i danni risultanti, che siano diretti, indiretti o di altra natura. Inoltre, il Fornitore dovrà notificare immediatamente a GEA qualsiasi non conformità o difetto di cui venga a conoscenza, indipendentemente dal fatto che riceva o meno una notifica da GEA.
- 41.3. Se non diversamente stabilito nel Contratto, il Fornitore sarà responsabile di tutti i costi relativi allo smontaggio, alla sostituzione e al rimontaggio di qualsiasi Servizio nella misura necessaria a rimediare alla non conformità o ai difetti durante il Periodo di garanzia, nonché di tutti i costi, tasse, imposte e altri oneri relativi al trasporto e all'assicurazione. Se i Servizi sono integrati in altre forniture che costituiscono un progetto complessivo fornito da GEA, il Fornitore sarà responsabile di tutti i costi per rimediare ad altre parti del progetto complessivo su cui un difetto o una non conformità dei Servizi abbia prodotto un effetto negativo.
- 41.4. Se così istruito da GEA, il Fornitore dovrà ricercare, a proprie spese, la causa di qualsiasi violazione di una Garanzia del Fornitore.
42. Strumenti e materiali del Fornitore  
Tutti gli strumenti, le attrezzature e i materiali del Fornitore dovranno soddisfare tutti i requisiti e le certificazioni applicabili secondo la legge e gli standard di settore applicabili.
43. Interfacce
- 43.1. Il Fornitore si assicurerà che i Servizi di installazione siano eseguiti e completati in coordinamento con altri lavori eseguiti presso il Luogo di installazione, indipendentemente dal fatto che tali altri servizi siano eseguiti da GEA, dal Titolare o da terzi. Il Fornitore dovrà, secondo le istruzioni di GEA, offrire adeguate opportunità di eseguire i lavori presso il Luogo di installazione ai dipendenti, appaltatori e rappresentanti di GEA, del Titolare e di qualsiasi pubblica autorità.
- 43.2. Se non diversamente stabilito nel Contratto o disposto per iscritto da GEA, il Fornitore dovrà fornire delle specifiche di interfacciamento. Tali specifiche dovranno descrivere in dettaglio e indicare le interfacce relative all'esecuzione delle Forniture e/o ai Servizi di installazione, agli edifici e alle utenze e ad altri servizi, impianti, attrezzature, materiali e documentazione forniti da altri (inclusi GEA e il Titolare) presso il Luogo di installazione.
- 43.3. Il Fornitore dovrà assicurare, a proprio costo e rischio, che i Servizi di installazione siano completamente e costantemente coordinati in modo ordinato e puntuale con i lavori precedenti, concomitanti e successivi eseguiti o che saranno eseguiti dal Fornitore e da altri (inclusi GEA e il Titolare) presso il Luogo di installazione e dovrà predisporre degli accordi di interfacciamento scritti con i terzi coinvolti presso il Luogo di installazione. Su richiesta, il Fornitore dovrà documentare tali accordi di interfacciamento. Gli accordi di interfacciamento tra il Fornitore e altri dovranno comprendere le tempistiche e una chiara descrizione dei rispettivi ruoli e responsabilità. Il riesame e/o l'approvazione da parte di GEA di tali accordi di interfacciamento non esonereranno o libereranno il Fornitore dalla sua piena responsabilità per l'adempimento dei requisiti del Contratto né creeranno alcuna responsabilità a carico di GEA. Un accordo di interfacciamento dovrà contemplare, per quanto applicabile, interfacce per lavori meccanici, di automazione, elettrici, civili (incluso per edifici e utenze), di installazione e di processo.
44. Salute e sicurezza
- 44.1. Il Fornitore dovrà assicurare in qualsiasi momento che le Forniture e i Servizi di installazione siano conformi ai requisiti applicabili in materia di salute e sicurezza di GEA, del Titolare e delle leggi applicabili, incluso il Piano HSE di progetto.
- 44.2. Fermi restando tutti gli eventuali obblighi di legge in capo al Titolare quale committente (come il DUVRI in Italia), il Fornitore dovrà condurre un'identificazione dei pericoli e una valutazione dei rischi iniziale relative alle Forniture prima del loro inizio. La valutazione del rischio dovrà comprendere delle misure che tengano efficacemente sotto controllo il rischio. Il Fornitore sarà tenuto a fornire evidenze della propria valutazione dei pericoli e dei rischi coinvolti nei lavori e di avere opportunamente considerato in che modi tali rischi saranno tenuti sotto controllo (dichiarazione di metodo).
- 44.3. Fermi restando tutti gli eventuali obblighi di legge in capo al Titolare quale committente, il Fornitore dovrà adottare in qualsiasi momento tutte le precauzioni ragionevoli per mantenere la salute e sicurezza del proprio personale. In collaborazione con le autorità sanitarie locali, il Fornitore dovrà assicurarsi che in qualsiasi momento siano disponibili personale medico, strutture di primo soccorso, infermeria e un servizio di ambulanze presso il Luogo di installazione e presso gli alloggi per il personale del Fornitore e di GEA e che vengano adottate opportune disposizioni per tutti i necessari requisiti di benessere e igiene e per la prevenzione delle epidemie.
- 44.4. Il Fornitore nominerà un incaricato della prevenzione degli infortuni presso il Luogo di installazione. L'incaricato avrà la responsabilità di mantenere la sicurezza e protezione contro gli infortuni. La persona nominata dovrà essere qualificata per tale responsabilità e possedere l'autorità per impartire istruzioni e adottare misure di protezione per prevenire gli infortuni. Durante tutta l'esecuzione dei Servizi di installazione, il Fornitore fornirà tutto quanto richiesto da tale persona per esercitare la propria responsabilità e autorità.
- 44.5. Il Fornitore dovrà inviare a GEA i dettagli relativi a qualsiasi infortunio immediatamente dopo che si è verificato. Il Fornitore dovrà conservare le registrazioni e redigere dei rapporti riguardanti la salute, la sicurezza e il benessere delle persone, e i danni alle proprietà, nella misura ragionevolmente richiesta da GEA.

#### **D. Condizioni speciali - Software**

45. Generalità  
Qualora le Forniture comprendano dei software, si applicheranno le seguenti condizioni speciali per software ("Software") in aggiunta ai Termini di cui alla lettera A a tutti i Contratti tra GEA e il Fornitore.

**46. Consegna del Software**

- 46.1. Il Software dovrà essere allo stato dell'arte e dovrà essere consegnato gratuitamente in un formato comune e leggibile corrispondente all'attuale stato dell'arte, eccetto qualora nel Contratto sia stato concordato un formato specifico. Prima della consegna del Software o dei supporti dati, il Fornitore dovrà verificarli con un programma di scansione antivirus allo stato dell'arte e assicurarsi che il Software e/o i supporti dati non contengano malware (software con funzioni intenzionalmente dannose), virus informatici, Trojan horse, worm o simili. Prima della consegna, il fornitore dovrà assicurarsi mediante test di sicurezza dei software allo stato dell'arte e dimostrare a GEA che il Software non contenga punti deboli critici che potrebbero danneggiare l'integrità e la riservatezza dei sistemi e dei dati di GEA, dei suoi clienti o di quelli connessi a terzi.
- 46.2. Per quanto possibile, il Software dovrà essere consegnato con interfacce aperte, inclusa una dettagliata descrizione funzionale e una descrizione delle interfacce di comunicazione tra il software e altri software e hardware che interagiscono con esso. Lo scopo consiste nel consentire a GEA e/o al cliente di GEA, autonomamente o con l'assistenza di terzi, di correggere eventuali errori e di mantenere, utilizzare, modificare e/o sviluppare ulteriormente le Forniture e il software consegnato dal Fornitore, anche in connessione con l'outsourcing, direttamente e senza l'assistenza del Fornitore. Lo scopo consiste inoltre nell'assicurare che il software del Fornitore e le altre parti delle Forniture siano compatibili con i prodotti consegnati da terzi a GEA e/o a clienti di GEA. Pertanto, il Fornitore dovrà assicurarsi che tutti i Software consegnati siano corredati da un codice sorgente di qualità tale da soddisfare gli standard delle buone prassi in materia di IT e che consenta a persone con le competenze necessarie di eseguire direttamente le attività di cui sopra.
- 46.3. In aggiunta a ciò, il Fornitore dovrà fornire la consulenza tecnica, i dati e la documentazione necessari per consentire a GEA, ai clienti di GEA e/o a terzi di mantenere o sviluppare ulteriormente il Software qualora lo desiderino. La documentazione deve essere dettagliata e progettata in modo tale che persone in possesso delle conoscenze richieste siano in grado di mantenere e sviluppare ulteriormente il Software con il codice sorgente.
- 46.4. Il Fornitore dovrà inoltre consegnare la documentazione completa necessaria per l'utilizzo del Software. Per i componenti del Software, la documentazione deve consistere nella documentazione dell'utente, in una breve descrizione e in una documentazione tecnica. La documentazione dell'utente per l'installazione e la gestione dovrà descrivere tutti i processi necessari in modo che siano comprensibili a persone formate. Inoltre, la documentazione dovrà descrivere anche situazioni di errore tipiche e prevedibili e come correggerle. La documentazione dovrà essere conforme agli standard in uso al momento dell'installazione dei software. La documentazione dovrà essere fornita a GEA gratuitamente in un formato leggibile dal computer nella lingua specificata nell'ordine di acquisto nonché in inglese.
- 46.5. GEA sarà autorizzata a copiare e utilizzare la documentazione per le finalità del Contratto, in particolare anche per la rivendita a clienti di GEA e per scopi di formazione, in base alle necessità.

**47. Software open source**

- 47.1. L'utilizzo di software open source non è consentito senza previo accordo scritto contrario. A tale riguardo, un software open source è qualsiasi software distribuito secondo i termini di utilizzo e la licenza per software open source, i cui obblighi comprendono, come condizione per l'elaborazione e/o distribuzione di tale software e/o di qualsiasi altro software associato, derivato da esso o distribuito insieme a esso, la distribuzione o divulgazione del codice sorgente del software ("Software open source"). Qualora il Fornitore intenda utilizzare un Software open source, dovrà prima informare GEA dei termini di licenza associati e consegnarli preventivamente a GEA. Le consegna dei termini di licenza per Software open source è un obbligo contrattuale essenziale del Fornitore qualora venga utilizzato un Software open source. Il Fornitore garantisce che l'utilizzo del Software open source non influisce sull'uso contrattuale o previsto delle Forniture.
- 47.2. Il Fornitore garantisce che il Software non contiene Software open source nelle Forniture, eccetto qualora il Fornitore abbia fornito a GEA gli specifici termini di licenza per Software open source nella lingua specificata nell'ordine di acquisto e in inglese prima della stipula del Contratto e GEA abbia dato il proprio consenso scritto all'utilizzo e consegna del Software open source dopo essere venuta a conoscenza delle condizioni di licenza e prima dell'utilizzo del Software open source. In tal caso, il Fornitore garantisce a GEA che il Software open source accettato da GEA è l'unico Software incluso nelle Forniture che rientra nella definizione di Software open source sopra indicata. Il Fornitore dichiara inoltre e garantisce a GEA che tutti gli obblighi di licenza esistenti in relazione al Software open source accettato da GEA sono stati soddisfatti dal Fornitore. Infine, il Fornitore garantisce a GEA di avere fornito alla stessa tutti i testi della licenza pertinenti e tutti i codici sorgente necessari nonché gli script di build per ciascuna versione del Software open source consegnato a GEA per consentire a GEA, alle sue Affiliate e ai suoi distributori, così come ai suoi clienti, di creare una versione eseguibile di tale Software open source.
- 47.3. In caso di violazione della presente clausola, fatte salve eventuali clausole di limitazione della responsabilità contenute nel presente Contratto, il Fornitore dovrà indennizzare GEA e assumere la difesa per tutte le rivendicazioni, i danni, le perdite e i costi subiti da GEA derivanti dalla violazione della presente clausola. L'obbligo di indennizzo si applicherà anche a tutte le Affiliate di GEA, ai distributori e ai clienti di GEA per rivendicazioni presentate nei loro confronti e danni, perdite e costi subiti dagli stessi.

**48. Diritto di utilizzo, licenza**

- 48.1. Il Fornitore consente a GEA di commercializzare e rivendere ai propri clienti il Software ed eventuale hardware a corredo sia da solo sia come parte di un pacchetto.
- 48.2. Se non diversamente concordato, il Fornitore concede a GEA, alle sue Affiliate e ai clienti di GEA un diritto di utilizzo non esclusivo, trasferibile, sublicenziabile e irrevocabile, illimitato in termini di tempo, spazio e contenuto, per utilizzare il Software in qualsiasi hardware e, se applicabile, con altri software o, se applicabile, affinché venga utilizzato da terzi per GEA, le sue Affiliate e i clienti di GEA (p. es. sotto forma di outsourcing o hosting) dopo la consegna o fornitura del Software. In quest'ultimo caso, GEA dovrà informare previamente il Fornitore per iscritto e, su richiesta del Fornitore, fornirgli una dichiarazione di tali terzi che il Software sarà mantenuto segreto e utilizzato esclusivamente per le finalità di GEA, delle sue Affiliate o dei clienti di GEA. Questo si applicherà in ciascun caso anche a patch, aggiornamenti, upgrade e nuove versioni del Software forniti dal Fornitore e alla documentazione associata.
- 48.3. Il Fornitore concede in particolare a GEA il diritto non esclusivo, trasferibile, sublicenziabile, irrevocabile, temporalmente e geograficamente illimitato di: (i) utilizzare il Software direttamente e di farlo utilizzare, in particolare di riprodurre il Software allo scopo di collegarlo a eventuali altri software e/o hardware, a eseguire copie di backup e al fine di installarlo, caricarlo, visualizzarlo ed eseguirlo su qualsiasi hardware; e (ii) distribuire e rendere accessibile il Software direttamente o tramite terzi da solo o in connessione con altri software e/o hardware tramite qualsiasi mezzo, incluso online, e sublicenziare i diritti di cui al comma 48.2 e 48.3 ad Affiliate e distributori di GEA nonché a clienti di GEA con il diritto di sublicenziare ulteriormente.

Data ...../...../.....

Firma di GEA

Firma del Fornitore

.....

.....

Approvazione espressa ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile italiano.

Agli effetti e per le finalità di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile italiano, il Fornitore dichiara di avere specificamente compreso e approvato le seguenti condizioni contrattuali: **2.2.** Diritto di revoca dell'ordine di acquisto ed esclusione del diritto di indennizzo ai sensi dell'articolo 1328, comma 1, del Codice civile; **4.4.** Diritto di sospensione di GEA e conseguenze per il Fornitore; **5.11.** Limitazione all'applicazione della compensazione del Fornitore; **8.8.** Risoluzione dovuta a ritardo di consegna, penali e ulteriore danno; **9.1 e 9.2.** Consegna e accettazione anche agli effetti e per le finalità dell'art. 1495 del Codice civile solo dopo il superamento delle prove dopo l'integrazione delle Forniture; **9.3, 10.10 e 11.1.** Trasferimento del rischio al momento dell'accettazione e trasferimento della proprietà al momento del pagamento o della consegna, a seconda di quale evento si verifichi per primo; **13.5.** Diritto di GEA di condurre un audit; **15.3, 15.7.3, 18.1, 23.7, 27.1, 30.2 e 47.3.** Obblighi di indennizzo del Fornitore e

**GEA Italia (2024/10)**  
**Termini e condizioni generali di acquisto**



limitazione di responsabilità di GEA; **21.5.** Diritto di risoluzione a causa di un Evento di controllo delle esportazioni e conseguenze; **25.** Termine di preavviso di sette giorni e limitazioni per il Fornitore all'esercizio dei suoi diritti; **27.1.** Risoluzione per violazione del Codice di condotta di GEA e del D.lgs. n. 231/2001; **28.2.** Unico foro competente; **30.** Casi di risoluzione, diritti di GEA e conseguenze per il Fornitore.

Data ...../...../.....

Firma del Fornitore

.....